

IMPUTATI

(v. all. 1)

FATTO

Con sentenza pronunciata il 17 gennaio 2017 la III Corte di Assise di Roma dichiarava: Garcia Meza Tejada Luis, Arce Gomez Luis, Morales Bermudez (Cerrutti) Francisco, Richter Prada Pedro, Ruiz Figueroa German, Blanco Juan Carlos, Ramirez Ramirez Hernan Jeronimo, Ahumada Valderrama Rafael Francisco responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti ai capi: A1 (omicidio Banfi Baranzano Daniel Alvarez), B2 (omicidio Gatti Gerardo Isias, Gatti de Zaffaroni Maria Emilia, Arnone Hernandez Armando Bernardo e Recagno Ibarburu Juan Pablo), G2 (omicidio Stamponi Corinaldesi Luis Faustino e Corinaldesi Mafalda), I2 (omicidio Campiglia Pedarnoni e Vinas Gigli, assorbito nel delitto di cui all'art. 630 comma 3 c.p.), L1 (omicidio Montiglio Murua Juan), M1 (omicidio Venturelli Leonelli Omar Roberto) e li condannava, ciascuno, alla pena dell'ergastolo, disponendo l'isolamento diurno per anni due per tutti gli imputati ad eccezione di Ramirez Ramirez Hernan Jeronimo e Ahumada Valderrama Rafael Francisco, con applicazione, a tutti i predetti, delle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, dell'interdizione legale per tutta la durata della pena e della pubblicazione, per estratto, della sentenza di condanna mediante affissione all'albo del Comune di Roma e nel sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di giorni trenta.

La Corte condannava, altresì, gli imputati a risarcire il danno cagionato alle parti civili costituite, liquidato, in via equitativa, nella somma di euro 500.000,00 per ciascuna di loro, disponendo con separato provvedimento la liquidazione delle spese sostenute e richieste dalle stesse.

La Corte assolveva, invece: Chavez Dominguez Ricardo Eliseo dal reato a lui ascritto al capo D1 della rubrica per non aver commesso il fatto nonché, ai sensi del capoverso dell'art. 530 c.p.p.: Aguirre Mora Daniel, Espinoza Bravo Pedro Octavio, Lucco Astroza Carlos, Moreno Vasquez Oriando, Vasquez Chahuan Manuel, Martinez Garay Martin, Mato Narbondo Pedro Antonio, Troccoli Fernandez Jorge Nestor, Arab Fernandez José Ricardo, Gavazzo Pereira José Horacio, Larcebeau Aguirregaray Juan Carlos, Maurente Mata Luis Alfredo, Medina Blanco Ricardo José, Ramas Pereira Ernesto Avelino, Sande Lima José Felipe, Silveira Quesada Jorge Alberto, Soca Ernesto, Vasquez Bisio Gilberto Valentin dal delitto di omicidio, loro contestato, nei rispettivi capi di imputazione, per non avere commesso il fatto e



proscioglieva i predetti dal reato di sequestro di persona, loro ascritto, perché estinto per intervenuta prescrizione.

I restanti imputati: Arellano Stark Sergio Victor, Contreras Sepulveda Juan Manuel Guillermo, Moren Brito Marcelo Luis, Ramirez Pineda Luis Joaquin, Paulos Ivan Secundo, Alvarez Armellino Gregorio Conrado venivano prosciolti per essere i reati loro ascritti estinti per intervenuto decesso degli imputati.

La Corte fondava la decisione sulle prove testimoniali assunte a dibattimento (dichiarazioni dei familiari degli scomparsi, dei sopravvissuti alla prigionia e alle torture, esperti del periodo storico in oggetto) e sulla documentazione acquisita (documenti ufficiali delle commissioni di inchiesta istituite dai governi civili successivamente insediatisi nei vari paesi del Sud America e di organismi internazionali, interessatisi della sorte dei desaparecidos) e perveniva alla conclusione che le forze militari dei regimi dell'America Latina, nel corso degli anni '70, avevano commesso un elevato numero di crimini gravissimi nei confronti degli oppositori politici, molti dei quali cittadini italiani, residenti in Uruguay o rifugiati in Argentina o in altri paesi del Sud America, dopo l'instaurazione dei sistemi dittatoriali con presa del potere da parte dei militari e sospensione delle garanzie costituzionali.

La pesante azione repressiva degli oppositori politici e delle ideologie ritenute sovversive, era stata attuata mediante operazioni illegali di arresto, sequestro, tortura, trasferimento all'estero, sparizione e soppressione fisica, con sistematicità e coordinamento tra i servizi di intelligence dei vari paesi aderenti al c.d. 'sistema Condor' o 'plan Condor', la cui esistenza era risultata accertata da plurime fonti documentali, provenienti anche dalla CIA.

Il Piano Condor consisteva in un accordo fra i governi dei Paesi latino-americani: Cile, Argentina, Uruguay, Bolivia, Perù e (successivamente) Brasile avente ad oggetto, agli inizi, lo scambio di informazioni riguardanti gli appartenenti ai movimenti di opposizione ai regimi dittatoriali, allora insediatisi nei Paesi del Cono sud dell'America latina e, successivamente, volto a consentire sequestri, torture e omicidi di rivoluzionari, oppositori o sedicenti tali, con l'accordo del Paese ospitante (ove la vittima si fosse ivi rifugiata) e con garanzia di assoluta impunità.

La Corte di Assise precisava che Arce Gomez Luis, Francisco Morales Bermudez e German Ruiz Figueroa dovevano dichiararsi responsabili dei delitti di omicidio contestati al capo 12 assorbiti nei delitti di sequestro di persona previsto dall'art. 630 comma 3 c.p., e Juan Carlos Bianco, Hernan Jeronimo Ramirez Ramirez e Rafael Francisco

Ahumada Valderrama responsabili dei soli delitti di omicidio loro rispettivamente ascritti ai capi A1, B1, B2, G2, L1 e M1 e non anche dei concorrenti delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione perché, questi ultimi, estinti per intervenuta prescrizione.

Degli imputati giudicati in primo grado, alcuni appartenevano ai vertici del potere politico oppure dirigevano i servizi di sicurezza militari e civili dei Paesi che avevano sottoscritto il Piano Condor (Cile, Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasile, Perù) altri componevano gli apparati operativi, coinvolti nei sequestri, torture, uccisioni.

Di questi il primo giudice riteneva responsabili del delitto di omicidio volontario premeditato solamente le "figure apicali" cioè i vertici delle strutture gerarchizzate, nella cornice di una dittatura militare, poiché da esse partiva il vero e proprio ordine che originava l'intera operazione che iniziava con un sequestro di persona a scopo di estorsione e terminava con l'uccisione della vittima (v. pag. 11 e ss. della sentenza di primo grado).

Con riguardo, invece, agli imputati definiti "quadri intermedi" o addirittura di basso rango, tratti a giudizio, la Corte riteneva non raggiunta la prova del loro coinvolgimento negli omicidi e ne decretava l'assoluzione.

Avverso la sentenza presentavano appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma, le parti civili e gli imputati condannati in primo grado.

Le parti pubbliche e private sostanzialmente contestavano l'impianto della sentenza di primo grado che aveva distinto tra vertici e quadri intermedi, condannando i primi e assolvendo i secondi e chiedevano che anche gli imputati che avevano rivestito un ruolo non di comando venissero dichiarati responsabili dei delitti di omicidio volontario, a titolo di concorso, sorretto da dolo eventuale e di quello di sequestro di persona a scopo di estorsione da ritenersi non prescritto perché pluriaggravato.

E, infatti, il P.M., il P.G. e la parte civile Presidenza del Consiglio dei Ministri chiedevano l'annullamento della sentenza in relazione alle assoluzioni degli imputati Aguirre Mora, Espinoza Bravo, Luce Astroza, Moreno Vasquez, Vasquez Chauan, Martinez Garay, Mato Narbondo, Troccoli, Arab Fernandez, Gavazzo Pereira, Larcebeau Aguirregaray, Maurente Mata, Medina Blanco, Ramas Pereira, Sande Lima, Silveira Quesada, Soca, Vasquez Bisio dai delitti di omicidio loro ascritti e al

loro proscioglimento, unitamente agli imputati Ramirez Ramirez e Vaiderrama Ahumada, dai delitto di sequestro di persona.

Gli appellanti fondavano la loro richiesta sull'osservazione che, essendo il reato concorsuale unitario, tutti gli imputati - avendo realizzato i diversi segmenti dell'azione criminale - dovevano rispondere, anche, del suo atto conclusivo (l'omicidio).

Peraltro i c.d. ranghi intermedi, secondo quanto emerso dall'istruttoria dibattimentale, partecipavano agli arresti clandestini, erano presenti nei luoghi dei sequestri o all'interno dei centri clandestini di detenzione, partecipavano alle sedute di tortura o agli interrogatori, eseguivano viaggi per lo scambio informativo con gli altri Paesi aderenti al Piano Condor, pertanto, secondo l'accusa e le parti civili, erano consapevoli dell'obiettivo perseguito, vi aderivano e fornivano, in concreto, un apporto concludente e rilevante per il conseguimento dello stesso.

Il P.M. e il P.G., in ogni caso, contestavano che Troccoli, Larcebeau, Gavazzo e Silveira Quesada avessero rivestito un ruolo "intermedio", essendosi, i primi due, avvicinati nei comandi dell'S2, la struttura di intelligence del FUSNA della Marina uruguayana il terzo avendo rivestito il ruolo di capo del SID (Servizio Informazione Difesa) e l'ultimo avendo comandato l'OCOA (Organismo Coordinatore di Operazioni Antisovversive).

Il P.G., infine, escludeva che potesse ravvisarsi nelle condotte degli imputati l'esimente di cui all'art. 51 c.p. e chiedeva l'acquisizione dei documenti allegati al proprio atto di appello e la riapertura del dibattimento per l'eventuale riassunzione delle prove narrative ove i dichiaranti fossero stati ritenuti inattendibili.

Le parti civili Carlos Rodolfo D'Elia, Maria Graciela Borelli Cattaneo, Raoul Mario Gambaro, Julio Alberto Gambaro, Silvia Elvira Ostiante e Frente Amplio chiedevano l'annullamento della sentenza di primo grado con riguardo alle assoluzioni di Chavez Dominguez, Larcebeau Aguirregaray, e Troccoli Fernandez e il riconoscimento della fondatezza dell'azione civile esercitata dal partito Frente Amplio perché danneggiato dal sequestro di 26 persone appartenenti al movimento; da Carlos D'Elia per la scomparsa e uccisione dei suoi genitori Julio D'Elia Pailares e Yolanda Casco Ghelpi de D'Elia; da Maria Graciela Borelli Cattaneo per la scomparsa e uccisione del congiunto Raoul Borelli Cattaneo; da Silvia Ostiante e dai figli Raoul e Julio Gambaro per la scomparsa e uccisione del congiunto Raoul Gambaro, con condanna degli imputati, sopra citati, alle pene di giustizia, riconoscimento e risarcimento dei danni subiti dalle stesse, munendo la sentenza di provvisoria esecutività oppure riconoscendo una provvisoria immediatamente esecutiva.

La parte civile Garcia Dossetti Soledad chiedeva il riconoscimento della penale responsabilità degli imputati Troccoli e Larcebeau per il delitto rubricato alla lettera D1 dell'imputazione di omicidio di Maria Gracia Ramos de Dossetti e Edmundo Sabino Dosseti Techeira e la loro condanna al risarcimento del danno con assegnazione di una provvisoria.

Le parti civili Aida Aurora Sanz Balduvino, nella sua duplice qualità di nipote di Elsa Haydee Fernandez Lanzani e di Aida Celia Sanz Fernandez, Pablo Simon Sobrino Costa, Horacio Rafael Sanz Balduvino, nella sua duplice qualità di nipote di Aida Celia Sanz Fernandez e di Elsa Haydee Fernandez Lanzani, Nestor Julio Gomez Rosano, Valentin Ensenat, Maria Victoria Moyano Artigas, nella sua duplice veste di figlia di Maria Asuncion Artigas Nilo de Moyano e di figlia di Alfredo Moyano, Graciela Sobrino Berardi, Dardo Dario Artigas Nilo e Ruben Anibal Artigas Nilo chiedevano l'affermazione di penale responsabilità, ai soli effetti civili, di Troccoli Fernandez quale autore dei delitti di omicidio contestati al capo D1 della rubrica e di condannarlo al risarcimento dei danni morali e materiali.

Le parti civili Nelson Esteban Donato Guzman, Jaime Andres Donato Guzman, Maurizio Claudio Donato Guzman, Ivan Patricio Donato Guzman, Mariana Guzman Nunez, Margarita Maino Canales, Guillermo Tellier Dei Valle e Mariana Maino Canales impugnavano l'assoluzione di Pedro Octavio Espinoza Bravo dal delitto di omicidio volontario premeditato e il suo proscioglimento dal delitto di sequestro di persona, ritenuto, non ancora prescritto per l'operatività delle aggravanti contestate e chiedevano il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

Le parti civili Andres Recagno, Martha Amanda Casal de Rey e Mariana Zaffaroni Islas chiedevano la riforma della pronuncia di assoluzione degli imputati Mato Narbono, Arab Fernandez, Gavazzo Pereira, Laurente Mata, Medina Bianco, Ramas Pereira, Sande Lima, Silveira Quesada, Soca, Vasquez Bisio dal delitto di omicidio rubricato al capo B1 e di proscioglimento dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, dichiarato prescritto.

La parte civile Hugo Ignacio Venturelli chiedeva la condanna degli imputati Vasquez Chahuan, Moreno Vasquez, Aguirre Mora e Luco Astroza per il reato rubricato alla lettera M1 con condanna degli stessi al risarcimento del danno riportandosi alle conclusioni rassegnate in primo grado.

Il difensore degli imputati Arce Gomez e Garcia Meza Tejada eccepivano: a) la nullità del dibattimento e della relativa sentenza, ai sensi dell'art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p. per omessa pronuncia, da



parte del primo giudice, sull'istanza presentata dall'imputato Garcia Meza Tejada di partecipazione al dibattimento in video conferenza; b) il mancato accertamento e l'assenza di motivazione in merito all'indispensabile requisito della cittadinanza italiana delle vittime Campiglia Pedamonti Domingo e Vinas Gigli Lorenzo Ismael.

Nel merito, l'appellante chiedeva l'assoluzione dai delitto di omicidio per avere, gli imputati, ricoperto posizioni di vertice nell'apparato di comando della Bolivia solamente all'indomani del colpo di Stato di Garcia Meza Tejada, del giugno 1980, cioè in data successiva al sequestro Campiglia, avvenuto nel marzo dello stesso anno e, in ogni caso, contestando l'impostazione della sentenza di primo grado che aveva attribuito loro la responsabilità per i citati omicidi solo in conseguenza della carica rivestita, senza alcuna menzione dell'apporto causale effettivamente fornito da ciascuno di loro per il conseguimento dell'obiettivo prefissato.

Da ultimo, il difensore lamentava l'insussistenza delle aggravanti contestate e, comunque, l'omessa motivazione in ordine al riconoscimento delle stesse, la contraddittorietà della pronunciata sentenza e, per l'imputato Garcia Meza Tejada, chiedeva la revoca della condanna del predetto al risarcimento del danno in favore delle parti civili, non essendo stati esplicitati le voci di danno, il nesso causale tra la condotta e il danno e le ragioni che avevano indotto il giudice alla liquidazione del danno, in via equitativa, senza riferimento ai criteri adottati.

Il difensore degli imputati Ramirez Ramirez e Ahumada Valderrama chiedeva dichiararsi la nullità della sentenza e del procedimento di primo grado per nullità degli atti di riconoscimento della cittadinanza italiana postuma agli avvenuti decessi delle vittime e per essere stata, la relativa procedura, attivata non dai diretti interessati ma da persone terze, evidentemente sprovviste di apposita delega.

Nel merito l'appellante chiedeva l'assoluzione dei propri assistiti, condannati, a suo giudizio, solo per la carica rivestita all'epoca dei fatti e non per un contributo concreto alla realizzazione dell'evento e l'esclusione delle contestate aggravanti.

Il difensore degli imputati Blanco, Morales Bermudez, Richter Prada e Ruiz Figueroa chiedeva l'assoluzione dei propri assistiti dal reato di omicidio loro ascritto per non avere commesso il fatto non essendo, il ruolo apicale rivestito da ciascuno di loro sufficiente per fondare una pronuncia di condanna.

Inoltre chiedeva che la stipulazione dell'accordo tra Stati, definito Piano Condor, venisse ricondotto non nella disciplina del concorso di persone nel reato ma, piuttosto, in quello dell'associazione per delinquere.

Più specificamente, con riguardo ai sequestri e sparizioni di Campiglia e Vinas l'appellante affermava che questi erano avvenuti nelle zone di confine tra Brasile e Argentina e che, in atti, non risultava che vi fosse implicato il Perù.

Con motivi aggiunti, il difensore della parte civile Garcia Dossetti Soledad chiedeva, in rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale, la riassunzione dei testi Mirtha Guianze poiché, a suo giudizio, caduta in contraddizione nel corso della sua testimonianza, Rosa Barreix, Rubi Veliz Galeano e Wilson Falero o, in alternativa, l'acquisizione di un messaggio whatsapp, da quest'ultimo indirizzato all'Avv. Galiani e il verbale delle dichiarazioni rilasciate dal teste Rubi Veliz Galeano dinanzi al Tribunale di Carmelo, in data 11.12.17.

Avviato il processo di appello, il 21 giugno 2018, a seguito dell'accoglimento dell'astensione del Consigliere, Dott. Giancarlo De Cataldo, il procedimento in oggetto veniva riassegnato, secondo i criteri tabellari vigenti presso questa Corte, al collegio odierno per l'udienza del 6 luglio 2018.

All'udienza dell'8 ottobre 2018 si procedeva alla separazione delle posizioni degli imputati Richter Prada Pedro e Garcia Meza Tejada risultati deceduti, il primo, il 17.07.17, come attestato dal certificato di morte, rilasciato dal Registro Nacional De Identificacion Y Estado Civil della Repubblica del Perù e il secondo, il 29.04.2018, in località "Nuestra Senora de la Paz", come attestato dal certificato di morte trasmesso dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e alla loro definizione con sentenza di proscioglimento, pronunciata in pari data.

Veniva, altresì, separata la posizione di Espinosa Bravo Pedro Octavio per omessa notifica, al predetto, del decreto che dispone il giudizio.

Proseguite le ricerche dell'imputato predetto e ottenuta la sua rinuncia a partecipare al processo mediante video conferenza, il processo a suo carico, portante n. 36/18 R.G., veniva riunito al presente procedimento, n. 40/17 R.G., all'udienza del 13 maggio 2019.

Alla medesima udienza dell'8 ottobre 2018 il difensore di Aguirre Mora e Lugo Astroza, in sostituzione dell'Avv. Morisi, originariamente investita quale difensore di ufficio, eccepiva il mancato ricevimento dell'avviso di deposito degli appelli di tutte le parti e della jumbo mail, contenente gli atti medesimi, inviata a un indirizzo di posta elettronica differente da quello ufficiale dell'Avv. Morisi.



Il difensore degli imputati Moreno Vasquez, Vasquez Chahuan, Ramirez Ramirez e Valderrama Ahumada eccepiva l'omessa notifica degli atti di appello di tutte le parti, inviati, attraverso jumbo mail, all'indirizzo di posta elettronica di persona omonima della istante. Avv.ssa Valentina Perrone.

La Corte, ritenute fondate entrambe le eccezioni sollevate disponeva il rinnovo della notifica di copia di tutti gli atti di appello mediante loro consegna, in aula, in formato cartaceo, ai difensori interessati, e, preso atto che l'Avv. Monica Morisi, originario difensore di ufficio degli imputati Aguirre Mora e Luco Astroza risultava trasferita presso il Foro di Bolzano, nominava, ai sensi dell'art. 97 comma 1 c.p.p., l'Avv. Marco Bastoni, del Foro di Roma, che, già in primo grado, aveva seguito le sorti dei citati imputati in sostituzione della collega Morisi.

Il difensore delle parti civili Garcia Dossetti Soledad e Artigas Nilo Dardo Dario chiedeva che il proprio atto di appello, già regolarmente notificato a tutte le parti, con le eccezioni sopra indicate, con avviso di deposito e inoltro di jumbo mail, venisse rinotificato in cartaceo alle predette parti.

La Corte rigettava la richiesta, non essendo, la notifica in cartaceo, un mezzo privilegiato di notifica ma solo una modalità della stessa, suscettibile di essere sostituita con altro mezzo, quale la jumbo mail, più adeguato per l'invio di documenti particolarmente voluminosi e rinviava il processo all'udienza del 7 novembre 2018 per consentire ai difensori cui era stata rinnovata la notifica degli atti di appello, sopra indicati, di presentare appello incidentale.

All'udienza del 7 novembre 2018 i predetti difensori depositavano appello incidentale per Moreno Vasquez, Vasquez Chahuan, Aguirre Mora, Luco Astroza e motivi aggiunti per Ramirez Ramirez e Valderrama Ahumada con i quali chiedevano:

- a) dichiararsi l'inammissibilità dell'appello presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, il 10 maggio 2017 per omessa precisazione delle conclusioni;
- b) dichiararsi l'inammissibilità dell'appello presentato, il 12 giugno 2017, dal Procuratore Generale, per tardività dello stesso;
- c) dichiararsi l'inammissibilità dei motivi aggiunti con istanza di produzione documentale, depositati in cancelleria il 5 ottobre 2018, a disposizione delle parti, in vista della discussione sull'ammissibilità degli stessi documenti, dai difensore delle parti civili Repubblica Orientale dell'Uruguay, Leticia Paula Banfi Meloni, Graciela Julieta Sobrino Berardi, Patricio Alejandro Montiglio Belvederessi, Margarita Maino Canales e Tellier del Valle Guillermo Leon nella sua qualità di presidente del Partito Comunista del Cile per tardività del deposito.



rispetto all'udienza di trattazione (dell'8 ottobre 2018) e per omesso deposito di un numero di copie necessario per tutte le parti;

d) rimettere innanzi alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 576 c.p.p., nella parte in cui consente alla parte civile di appellare, ai soli effetti civili, davanti al giudice penale anziché a quello civile, la sentenza di primo grado di proscioglimento dell'imputato;

e) dichiararsi la nullità, ab origine, della procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle vittime dei reati oggetto del presente procedimento perché avviata non dai diretti interessati (deceduti) ma, necessariamente, dai loro discendenti, inevitabilmente, sprovvisti di apposita delega;

f) dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione del P.G. in ordine al reato di strage;

g) dichiararsi l'avvenuta prescrizione del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione;

h) assolvere gli imputati Ramirez Ramirez e Valderrama Ahumada perché non raggiunta la piena prova, oltre ogni ragionevole dubbio, della loro colpevolezza in ordine alle sparizioni e omicidi addebitatigli.

Alla medesima udienza del 7 novembre 2011, il difensore degli imputati Moreno Vasquez, Vasquez Chahuan, Ramirez Ramirez e Valderrama Ahumada eccepiva l'omessa traduzione, in lingua spagnola, della sentenza di primo grado e, parimenti, degli atti di appello presentati da tutte le parti.

La Corte respingeva queste ultime due eccezioni perché la sentenza di primo grado risultava tradotta in lingua spagnola, contenuta nel fascicolo n. 27 del processo e regolarmente notificata, per posta certificata, a tutti gli interessati e perché l'elenco degli atti che possono essere tradotti a beneficio dell'imputato di lingua non italiana, contenuto nel secondo comma dell'art. 143 c.p.p., deve ritenersi tassativo laddove non include gli atti di appello.

Il difensore degli imputati Aguirre Mora e Lucio Astroza, peraltro, in sede di discussione finale, reiterava l'eccezione dell'omessa notifica, all'Avv. Morisi, della sentenza di primo grado, tradotta in lingua spagnola, inviata a un indirizzo di posta elettronica differente da quello a lei in uso ma l'eccezione veniva rigettata perché l'Avv. Morisi, al momento della lettura del dispositivo, era sostituita da altro difensore quindi doveva considerarsi presente, inoltre i suoi assistiti (Aguirre Mora e Lucio Astroza), peraltro, assolti, erano rimasti assenti per tutta la durata del processo di primo grado e, quindi, dovevano ritenersi rappresentati dal proprio difensore o dal suo sostituto, inoltre, gli stessi non erano destinatari della notifica dell'estratto contumaciale (istituto



soppresso dall'art. 10, comma 5, della L. 28 aprile 2014, n. 67, v. art. 548 c.p.p., nuova formulazione, in vigore alla lettura del dispositivo il 17.01.17) e, infine, come riportato più sopra, l'8 ottobre 2018 era stato disposto il rinnovo della notifica al difensore di Aguirre Mora e di Luco Astroza degli atti di appello di tutte le parti del processo, pertanto, il predetto difensore era stato messo in condizione di presentare sia l'appello incidentale, per gli imputati assolti, sia i motivi aggiunti all'atto di appello principale in favore degli imputati condannati, pertanto non aveva più interesse a riproporre la questione in oggetto.

Sempre all'udienza del 7 novembre 2018 il Presidente procedeva alla relazione della causa e dava la parola alle parti perché illustrassero le rispettive, preannunciate, richieste istruttorie, sollecitando il contraddittorio anche sull'opportunità di escludere dal processo quelle parti civili costituite esclusivamente contro gli imputati deceduti dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, nelle more della fissazione del giudizio di appello o la cui posizione era stata separata alla precedente udienza dell'8 ottobre 2018.

Prendeva la parola il Procuratore Generale il quale chiedeva:

- 1) rigettarsi l'eccezione della difesa sulle produzioni documentali del difensore delle parti civili Repubblica Orientale dell'Uruguay, Leticia Paula Banfi Meloni, Graciela Julieta Sobrino Berardi, Patricio Alejandro Montiglio Belvederessi, Margarita Maino Canales e Teller del Valle Guillermo Leon nella sua qualità di presidente del Partito Comunista del Cile;
- 2) rigettarsi l'eccezione di tardività dell'appello del P.G. poiché la sentenza di primo grado era stata notificata al suo ufficio, ai sensi del comma 3 dell'art. 548 c.p.p., il 27.04.17, con la conseguenza che il termine di quarantacinque giorni (art. 585 comma 1 lett. c) e comma 2 lett. c) c.p.p.) scadeva l'11.06.17 (domenica) e il primo giorno utile era il 12.06.17, data di deposito dell'appello del P.G..
- 3) rigettarsi l'eccezione di mancata precisazione delle conclusioni nell'atto di appello del P.M. e del P.G.;
- 4) dichiararsi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 576 c.p.p., in quanto non prevede che venga dichiarato inammissibile l'appello della parte civile per i soli interessi civili, presentato avverso la sentenza che ha assolto l'imputato in primo grado perché non pertinente a questo caso (la questione sollevata dalla Corte di Appello di Venezia riguardava l'appello presentato dalla sola parte civile senza, come in questo caso, gli appelli del P.M. e del P.G.).



Nel merito il Procuratore Generale lamentava l'errata interpretazione del materiale probatorio raccolto in primo grado e chiedeva la rivalutazione del contenuto delle prove dichiarative senza, peraltro, contestare l'attendibilità degli stessi testi; in ogni caso l'appellante insisteva per l'acquisizione dei tre documenti allegati al proprio atto di appello e faceva proprie le richieste di prove dichiarative e documentali avanzate dal difensore delle parti civili Repubblica Orientale dell'Uruguay, Leticia Paula Banfi Meloni, Graciela Julieta Sobrino Berardi, Patricio Alejandro Montiglio Belvederessi, Margarita Maino Canales e Teulier del Valle Guillermo Leon nella sua qualità di presidente del Partito Comunista del Cile.

Il P.M. prendeva anch'egli la parola e si doleva dell'interpretazione, fornita dal primo giudice e non condivisa, del materiale probatorio dichiarativo, acquisito e del mancato collegamento di questo con le prove documentali prodotte, lamentando l'omessa menzione nella sentenza impugnata, delle suddette prove documentali soprattutto con riguardo agli imputati assolti.

L'appellante lamentava, inoltre, l'omessa motivazione, da parte del primo giudice, sul concorso di persone nel reato, sul concorso di cause e sul rapporto di causalità tra l'evento e l'azione di ciascun imputato (Artt. 110, 40 e 41 c.p.).

Il P.M. avanzava richiesta di esame testimoniale solo a completamento di quanto da questi già dichiarato in primo grado, alle udienze indicate tra parentesi e non per rinnovazione, non essendo in contestazione la loro attendibilità: José Barbosa (ud. 21.04.16); Beatrice Cristina Fyn Fernandez (ud. 20.10.15); Rosa Barreix (ud. 20.10.15); Carlos Alberto Dosi (ud. 13.05.16); Mirtha Guianze Rodriguez (ud. 20.10.15); Carlos Osorio (ud. 20.05.16) unitamente al materiale documentale prodotto in quella udienza; Martin Graz (teste de relato citato da Mirtha Guianze); Dott.ssa Giulia Barrera (ud. 02.07.15 e 26.02.16).

Da ultimo, l'appellante si associava alla richiesta di produzione documentale del difensore delle parti civili Repubblica Orientale dell'Uruguay, Leticia Paula Banfi Meloni, Graciela Julieta Sobrino Berardi, Patricio Alejandro Montiglio Belvederessi, Margarita Maino Canales e Teulier del Valle Guillermo Leon nella sua qualità di presidente del Partito Comunista del Cile, avente a oggetto documenti resi noti solo dopo il deposito della sentenza di 1° grado e pertanto legittima e rilevante, riguardante gli imputati uruguaiani.

Il difensore delle parti civili Repubblica Orientale dell'Uruguay, Leticia Paula Banfi Meloni, Graciela Julieta Sobrino Berardi, Patricio Alejandro



Montiglio Belvederessi, Margarita Maino Canales e Tellier del Valle Guillermo Leon nella sua qualità di presidente del Partito Comunista del Cile illustrava la propria produzione documentale, depositata in cartaceo e in formato digitale in cancelleria, a disposizione di tutte le parti, il 5 ottobre 2010, in vista della successiva richiesta di sua acquisizione.

Il difensore, precisato che i documenti di cui chiedeva l'acquisizione gli erano stati rilasciati dalle competenti autorità uruguayane solo dopo l'aprile 2017 (la sentenza di primo grado è del 17 gennaio 2017) respingeva l'eccezione di tardività della produzione documentale non applicandosi, secondo la giurisprudenza richiamata, alle nuove prove sopravvenute o scoperte dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, il termine previsto dall'art. 585 comma 4 c.p.p. e illustrava analiticamente ciascuno dei documenti prodotti chiedendo, a conclusione, che venissero escussi i testi Alex Lebel, Juan Andres Gonzalez, Felipe Michelini, Hector Diaz, Fabian Hernandez Muniz, Fabiana Larrobla, Alvaro Rico, Martin Tomas Gras, Mercedes Soiza Reilly e Ricardo Perciballe, che venissero rigettate tutte le eccezioni difensive e si associava alle richieste del P.G. e del P.M.

All'udienza del 12.11.18 i difensori proseguivano con le rispettive richieste istruttorie: il difensore delle parti civili Artigas Nilo Dardo Dario, Garcia Dossetti Soledad, Julio Alberto Gambaro contestava l'assoluzione di Troccoli e Larcebeau tenuto conto del compendio probatorio acquisito in primo grado e lamentava l'omessa indicazione, in sentenza, delle prove testimoniali e documentali addotte.

Il difensore chiedeva la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante l'escussione dei testi: Mirtha Guianze (già sentita all'udienza del 20.10.15, pag 42), Carlos Dosil, Feusto Bocchi, Rosa Barreix, Rubi Veliz Galeano da sentire in ordine a nuove circostanze, precisate nei motivi aggiunti, quale testimone diretto dello sbarco di Troccoli in argentina con quattro uruguayani vivi e uno morto; Wilson Faiero che avrebbe dovuto riferire in ordine a una circostanza appresa successivamente alla sentenza di primo grado e Cristina Fynn.

L'indicato difensore si associava, inoltre, alla richiesta di rinnovazione dell'esame testimoniale dei testi del P.M. tranne Dosil.

Con riguardo, invece, alla produzione documentale del difensore delle parti civili Repubblica Orientale dell'Uruguay, Leticia Paula Banfi Meloni, Graciela Julieta Sobrino Berardi, Patricio Alejandro Montiglio Belvederessi, Margarita Maino Canales e Tellier del Valle Guillermo Leon nella sua qualità di presidente del Partito Comunista del Cile, osservava che questa aveva carattere storico e non processuale e, in ogni caso, confermativa di quanto già acquisito agli atti; si associava alla

richiesta di escussione di quei soli testi che avrebbero potuto apportare elementi conoscitivi concreti rispetto alle imputazioni e non storici e, in sostanza, si opponeva all'escussione dei testi indicati ad eccezione di Alex Lebel.

Il difensore delle parti civili Mariana Zaffaroni Isias, nella sua qualità di figlia di Maria Emilia Islas Gatti de Zaffaroni e Maria Victoria Moyano Artigas, quale figlia di Maria Asuncion Artigas Nilo de Moyano, si riportava alle conclusioni rassegnate in primo grado.

L'Avvocatura dello Stato, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedeva la rivalutazione del compendio probatorio acquisito in primo grado; aderiva alla richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento avanzata dalla Procura della Repubblica e alle richieste presentate dal difensore della parti civili Repubblica Orientale dell'Uruguay, Leticia Paula Banfi Meloni, Graciela Julieta Sobrino Berardi, Patricio Alejandro Montiglio Belvederessi, Margarita Maino Canales e Tellier del Valle Guillermo Leon nella sua qualità di presidente del Partito Comunista del Cile e di escussione dei testi indicati dal difensore della parti civili Artigas Nilo Dardo Dario, Garcia Dossetti Soledad, Julio Alberto Gambaro.

Il difensore delle parti civili appellanti Aida Aurora Sanz Balduvino, in qualità di nipote di Elsa Haydee Fernandez Lanzani e Pablo Simon Sobrino Costa, il difensore della parte civile appellante Horacio Sanz Balduvino, nella sua qualità di nipote di Aida Celia Sanz Fernandez, il difensore della parte civile appellante Aida Aurora Sanz Balduvino, nella sua qualità di nipote di Aida Celia Sanz Fernandez aderivano alle richieste della Procura e del difensore delle parti civili Repubblica Orientale dell'Uruguay, Leticia Paula Banfi Meloni, Graciela Julieta Sobrino Berardi, Patricio Alejandro Montiglio Belvederessi, Margarita Maino Canales e Tellier del Valle Guillermo Leon nella sua qualità di presidente del Partito Comunista del Cile.

Il difensore della parte civile appellante Nestor Julio Gomez Rosano chiedeva la rinnovazione parziale del dibattimento associandosi alle richieste del P.M. e del P.G. e del difensore della Repubblica Orientale dell'Uruguay, Leticia Paula Banfi Meloni, Graciela Julieta Sobrino Berardi, Patricio Alejandro Montiglio Belvederessi, Margarita Maino Canales e Tellier del Valle Guillermo Leon nella sua qualità di presidente del Partito Comunista del Cile sia con riferimento ai testi nuovi sia con riferimento alla produzione documentale.



Il difensore delle parti civili Andres Recagno, Martina Amanda Casal de Rey; Maria Victoria Moyano Artigas e Horacio Rafael Sanz Balduvino, quale nipote di Elsa Haydee Fernandez Lanzani, Nila Heredia Miranda I.r. "Asociacion de familiares de detenidos desaparecido y martirez por la revolucion nacional" (ASOFAMD), Mercedes Campiglia, Lorena Soledad Pizarro Sierra AFDD (per i cileni desaparecidos), Rina Belvederessi Munoz e Marta Alicia Ensenat si associava alle richieste istruttorie del P.G., del P.M., del difensore della Repubblica Orientale dell'Uruguay, Leticia Paula Banfi Meloni, Graciela Julieta Sobrino Berardi, Patricio Alejandro Montiglio Belvederessi, Margarita Maino Canales e Tellier del Valle Guillermo Leon nella sua qualità di presidente del Partito Comunista del Cile e si rimetteva per le restanti richieste.

Il difensore della parte civile Horacio Rafael Sanz Balduvino quale nipote di Aida Celia Sanz Fernandez si associava alle richieste del Procuratore Generale e del P.M. di parziale rinnovo dell'istruttoria.

Il difensore della parte civile Aida Aurora Sanz Balduvino, quale nipote di Aida Celia Sanz Fernandez, si associava alle richieste del P.M. e del P.G. e del difensore delle parti civili Repubblica Orientale dell'Uruguay, Leticia Paula Banfi Meloni, Graciela Julieta Sobrino Berardi, Patricio Alejandro Montiglio Belvederessi, Margarita Maino Canales e Tellier del Valle Guillermo Leon nella sua qualità di presidente del Partito Comunista del Cile anche in sostituzione del difensore delle parti civili appellanti Carlos Rodolfo D'Elia, Maria Graciela Borelli Cattaneo, Raoul Mario Gambaro, Julio Alberto Gambaro, Silvia Elvira Ostiante, Frente Amplio, chiedeva, inoltre, l'audizione dei testi Fynn Cristina, Rosa Barreix, Dosli Carlo Alberto, Xavier, D'Elia, Borelli, Salamano, Ostiante, Gambaro, Dossetti, Pampin, Daniel Ray Piurna.

Il difensore degli imputati di nazionalità peruviana: Martinez Garay, Morales Bermudez, Ruiz Figueroa e per l'uruguayano Juan Carlos Bianco chiedeva che venisse dichiarata inammissibile la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale formulata dal P.M. per tardività o per assenza delle condizioni di legge (art. 603 commi 1, 2 e 3 bis c.p.p.).

Il predetto difensore chiedeva il rinnovo dell'audizione dei testi Barrera e Osorio e non si opponeva alla produzione documentale del difensore delle parti civili Repubblica Orientale dell'Uruguay, Leticia Paula Banfi Meloni, Graciela Julieta Sobrino Berardi, Patricio Alejandro Montiglio

Bevederessi, Margarita Maino Canales e Tellier del Valle Guillermo Leon nella sua qualità di presidente del Partito Comunista del Cile, in particolare della c.d. sentenza Esma (sentenza contro Acosta + altri, relativa ai *desaparecidos* della ESMA -Escuela Superior de Mecanica de la Armada- di Buenos Aires emessa dalla Corte di Assise di Appello di Roma, in data 24 aprile 2008) e si associava alla questione di illegittimità costituzionale dell'art. 576 c.p.p. e all'eccezione sulla ritualità della procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana delle vittime.

I difensori degli imputati Luco Astroza, Aguirre Mora, Moreno Vasquez, Vasquez Chahuan, Ramirez Ramirez e Valderrama Ahumada si richiamavano al proprio atto di appello incidentale, depositato il 7 novembre 2018.

Il difensore di Arce Gomez si associava anch'egli a quanto chiesto sopra dai propri colleghi.

Il difensore di Troccoli eccepiva la tardività della produzione documentale del difensore delle parti civili Repubblica Orientale dell'Uruguay. Leticia Paula Banfi Meloni, Graciela Julieta Sobrino Berardi, Patricio Alejandro Montiglio Bevederessi, Margarita Maino Canales e Tellier del Valle Guillermo Leon nella sua qualità di presidente del Partito Comunista del Cile avendo, questa, potuto essere reperita ben prima della pronuncia della sentenza di primo grado, trattandosi di documenti non recenti e provenienti dalla pubblica autorità; contestava, pertanto, la loro rilevanza, la loro novità, la loro ammissibilità e legittimità.

Nel merito, il predetto difensore osservava che il ruolo di Troccoli era stato di semplice militare senza alcun potere decisionale sulla sorte delle vittime; che nessuna prova sulla penale responsabilità dell'imputato, in ordine alla sorte delle vittime, era stata acquisita in primo grado; che mancava la della prova diretta delle uccisioni.

Concludeva pertanto chiedendo che venisse fornita la prova del tempo dell'avvenuta desecretazione dei documenti; lamentava la irrituale adesione del procuratore Generale alle richieste delle parti civili.

Infine il difensore contestava la richiesta di rinnovazione dell'audizione dei testi sentiti in primo grado per superfluità; si opponeva all'ammissione di tutti i tassi nuovi e vecchi, indicati e dei documenti; si associava all'eccezione sulla irritualità dei riconoscimenti di cittadinanza italiana.



Il difensore di Medina Blanco e Sande Lima chiedeva il rigetto delle richieste della pubblica accusa e delle parti civili.


Il difensore degli imputati Chavez Dominguez, Gavazzo Pereira, Larcebeau Aguirregaray, Maurenate Mata e Mato Narbonde si associava alle conclusioni dei propri colleghi sulla intempestività dell'appello del P.G. e sulla irrilevanza di tutte le richieste istruttorie avanzate; per il resto si riportava alla propria memoria, con la quale contestava la cittadinanza italiana delle vittime; la sussistenza della richiesta del ministro nei confronti di Larcebeau; la violazione del principio del *ne bis in idem* internazionale; la improcedibilità per il delitto di strage e chiedeva la prescrizione del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione; l'assoluzione dei propri assistiti o il riconoscimento delle cause di giustificazione previste dagli artt. 51 e 54 del c.p..

La Corte affrontava le **questioni preliminari** prospettate dalle parti (inclusa quella, **ulteriore**, avanzata dai difensori degli imputati Luco Astroza, Aguirre Mora, Moreno Vasquez, Vasquez Chahuan, Ramirez Ramirez e Valderrama Ahumada, all'udienza del 18.02.2019, di acquisizione del verbale dell'esame testimoniale del Sig. Fiermenich Mano Eduardo) con le **ordinanze del 21.12.2018, del 21.01.2019 e del 18. 03.2019**, allegate ai rispettivi verbali di udienza.

Segnatamente: la Corte, a seguito del decesso degli imputati Luis Garcia Meza Tejada, Juan Manuel Guillermo Sepuveda Contreras, Sergio Victor Arellano Stark, Luis Joaquin Ramirez Pineda e Gregorio Conrado Alvarez Armellino, richiamando il principio espresso con Sez. 4, Sentenza n. 49457 del 08/01/2003 Ud. (dep. 31/12/2003)

Rv. 227069 – 01 secondo il quale la morte dell'imputato determina il venir meno delle eventuali statuizioni civilistiche e, quindi, il venir meno dell'interesse della parte civile a vederle riaffermate, disponeva l'estromissione dal procedimento delle parti civili **Maria e Silvia Bellizzi, Lucia Giordano, Marta Beatriz e Miriam Alicia Giordano e Nidia Edith Landi**, costituite, esclusivamente nei confronti di **Juan Manuel Guillermo Sepuveda Contreras e di Gregorio Conrado Alvarez Armellino**.

Rimanevano nel procedimento Rina Belvederessi Munoz e Tamara Montiglio Belvederessi, costituite contro il superstite imputato Valderrama Ahumada, Lorena Soledad Gloria Pizarro Sierra –AFDD, costituita anche nei confronti degli imputati Ahumada Valderrama, Ramirez Ramirez, Vasquez Chauhan, Moreno Vasquez, Aguirre Mora e Luco Astroza, Maria e Mercedes Campiglia, costituite anche nei confronti degli imputati Arce Gomez, Morales Bermudez, Ruiz Figueroa



e Martínez Garay oltre a tutte le altre parti civili costituite nei confronti degli imputati ancora in vita.

Per analoga ragione venivano **estromessi anche gli enti intervenuti, Regione Calabria e CGIL.**

Veniva **esclusa dal processo anche l'associazione "Abuelas de Plaza Mayo"** già estromessa, dal processo, in primo grado, con ordinanza del 12 marzo 2015 e, tuttavia, rimasta inclusa nell'elenco degli intervenienti allegato al presente procedimento.

Analogamente si procedeva per le parti civili costituite solo contro Pedro Octavio Bravo Espinosa, a seguito della separazione dal processo della sua posizione; le stesse, peraltro, venivano recuperate al momento della riunione (13 maggio 2019) della posizione del citato imputato al presente procedimento.

La Corte, inoltre, **rigettava l'eccezione di tardività dell'appello del Procuratore generale** perché depositato, in termini, il 12.06.17, ai sensi dell'art. 548 comma 3 c.p.p., cioè quarantacinque giorni dopo l'avvenuta notifica (27.04.17) dell'estratto della sentenza, tenuto conto che l'11.06.17 cadeva di domenica e il primo giorno utile era, appunto, quello del lunedì successivo.

Ugualmente, la Corte **rigettava l'eccezione di omessa precisazione delle conclusioni negli atti di appello sia del Procuratore Generale sia del P.M.** perché entrambi avevano espressamente richiesto, invece, la riforma della sentenza di primo grado laddove aveva assolto la gran parte degli imputati dal delitto di omicidio volontario e il P.G., inoltre, aveva chiesto anche la riforma della pronuncia di proscioglimento dal delitto di sequestro di persona per intervenuta prescrizione.

La Corte **rigettava l'eccezione di mancanza della condizione di procedibilità nei confronti dell'imputato Larcebeau** perché nella richiesta di procedimento del 12.11.98 del Ministro della Giustizia veniva fatto esplicito riferimento "ai reati di omicidio o quelli emergenti dall'attività di indagine" e, per il combinato disposto degli artt. 129, 122 e 123 c.p., la richiesta dell'Autorità è irrevocabile e si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.

L'**eccezione di mancanza di prova della cittadinanza italiana in capo alle vittime dei reati oggetto del presente procedimento e della irrituale richiesta, postuma, di riconoscimento di detta cittadinanza, veniva anch'essa rigettata** perché la materia


dell'acquisto o perdita della cittadinanza è regolata dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 91 che, all'art. 1 ha fissato il principio secondo il quale: "E' cittadino per nascita il figlio di padre e di madre cittadini", al successivo art. 17 - richiamando espressamente le disposizioni dell'art. 8 della L.555/1912 - ha subordinato la perdita della cittadinanza italiana a un'esplicita rinuncia anche da parte di colui che abbia acquisito, senza concorso di volontà propria, una cittadinanza straniera e all'art. 26 ha espressamente abrogato la Legge 13.06.1912, n. 555 e ogni altra disposizione incompatibile con i principi sopra enunciati; pertanto, non può contestarsi la sussistenza della cittadinanza italiana in capo a tutte le vittime dei reati oggetto del presente procedimento, salvo esplicita rinuncia, da parte dei predetti, il cui onere di prova -non assolto- incombe sulla parte che ha sollevato l'eccezione.

Con riguardo, poi, alla **ritualità delle certificazioni attestanti la cittadinanza italiana dei desaparecidos**, allegate agli atti, premesso che detta certificazione ha natura di atto dichiarativo-ricognitivo di una situazione di fatto, sussistente "iure sanguinis", la Corte rilevava che, in ogni caso, avrebbe dovuto essere l'Autorità (uruguayana), preposta al rilascio della certificazione, competente a valutare, in via preliminare, la legittimità della richiesta e che non aveva alcuna incidenza, su di essa, la finalità -strumentale al presente processo- perseguita dal richiedente, e pertanto rigettava anche questa eccezione.

La Corte dichiarava poi manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 576 c.p.p., nella parte in cui consente alla parte civile di presentare impugnazione dinanzi al giudice penale anziché dinanzi al giudice civile, giudice naturale precostituito per legge per le questioni risarcitorie.

La Corte, nella propria ordinanza, pronunciata il 21.12.18, rilevava l'omessa indicazione degli articoli della Costituzione pretesamente violati dalla disposizione di legge indicata e la non equiparabilità della situazione valutata dalla Corte di Appello di Venezia -remittente in analogia pretesa questione indicata dalle Difese- innanzi alla quale la sentenza di assoluzione pronunciata dal giudice di primo grado era stata appellata dalla sola parte civile, a quella del presente giudizio nel quale, oltre alle parti civili, il Pubblico Ministero e il Procuratore Generale hanno impugnato la sentenza di assoluzione di primo grado, con ciò rendendo l'interesse delle parti civili a partecipare al processo concreto e attuale Sez. 3, Sentenza n. 15902 del 03/03/2016 Ud. (dep. 18/04/2016).

Peraltro, oggi la questione risulta superata alla luce della sentenza, pronunciata proprio sulla ordinanza predetta della Corte veneziana, della Corte Costituzionale del 3 aprile 2019, n. 176, depositata il 3 luglio,



che qui si riporta nella parte che interessa : ".....il legislatore non ha derogato al criterio per cui, essendo stata la sentenza di primo grado pronunciata da un giudice penale con il rispetto delle regole processualpenalistiche, anche il giudizio d'appello è devoluto a un giudice penale (quello dell'impugnazione) secondo le norme dello stesso codice di rito.

E, infatti, il giudice dell'impugnazione, lungi dall'essere distinto da quella che è la finalità tipica e coesistente dell'esercizio della sua giurisdizione penale, è innanzi tutto chiamato proprio a riesaminare il profilo della responsabilità penale dell'imputato, confermando o riformando, seppur solo agli effetti civili, la sentenza di proscioglimento pronunciata in primo grado. È quindi del tutto coerente con l'impianto del codice di rito che, una volta esercitata l'azione civile nel processo penale, la pronuncia sulle pretese restitutorie o risarcitorie della parte civile avvenga in quella sede: pertanto, anche quando l'unica impugnazione proposta sia quella della parte civile non è irragionevole che il giudice d'appello sia quello penale con la conseguenza che le regole di rito siano quelle del processo penale".

La Corte rigettava inoltre la richiesta di traduzione in lingua comprensibile agli imputati dell'atto di appello del Procuratore Generale ritenendo l'art. 143 c.p.p. (che non prevede la traduzione di tale atto) non suscettibile di interpretazione estensiva e osservando, altresì, che l'imputato (straniero) che non comprende la lingua italiana e che non partecipa attivamente al processo (gli odierni imputati sono tutti assenti già dal primo grado e rappresentati, ad eccezione di Troccoli - peraltro, anch'egli assente- da difensori nominati di ufficio) e che si avvale della notificazione degli atti al proprio difensore, non subisce alcun danno dalla mancata traduzione (Cass. Pen., sez. VI, 22.10.09, T., n. 7644, in Diritto e Giustizia 2010; Cass. Pen. Sez. VI, 11.06.09, Anglani e altro, n. 28010, in C.P. 2011, 6 pag. 2296; Cass. Pen. Sez. VI, 13.11.07, Homrani, in CED 238224).

Con riguardo alla eccezione di violazione del divieto di *bis in idem* per essere stati, gli imputati, già giudicati e condannati per i medesimi fatti, in Uruguay, va richiamata l'ordinanza del 21.12.2018 che rigettava l'eccezione.

Risulta, invero, in atti, che Larcebeau è stato già giudicato con la sentenza n. 3033 del 22/8/2011 emessa dalla Suprema Corte di Giustizia uruguaiana che lo ha ritenuto responsabile di 29 delitti di omicidio, "particolarmente aggravati, in reiterazione reale" e condannato alla pena di venti anni di reclusione (v. fascicolo n. 18 del fascicolo del



dibattimento, gli atti sono stati depositati il 23.06.2016 dall'Ambasciata dell'Uruguay); che Gavazzo e Arab, in concorso con Silveira Quesada, Ramas Pereira, Medina Blanco, Vasquez Bisio, Maurenre Mata e Sande Lima (per i quali l'autorità uruguayana ha proceduto separatamente per ragioni processuali) con sentenza n. 36 pronunciata in Uruguay, il 26.03.2009, dal Tribunale 19° Turno nel processo penale di primo grado, confermata nel 2010 dalla Corte di Appello e passata in giudicato con la pronuncia della Suprema Corte di Montevideo del 6 maggio 2011, sono stati ritenuti responsabili di "ventotto delitti di omicidio molto specialmente aggravati, in reiterazione reale" e condannati alla pena di venticinque anni di penitenzieria ciascuno (v. faldone n.16 del fascicolo per il dibattimento, atti depositati il 23.06.2016 dall'Ambasciata dell'Uruguay).

I restanti imputati, Silveira Quesada, Ramas Pereira, Vasquez Bisio, Medina Blanco, Maurenre Mata, Sande Lima, sono stati condannati con la sentenza di primo grado n. 37 del 26 marzo 2009 dal Tribunale penale di prima istanza di Montevideo, 19° Turno, confermata dalla Corte Suprema con sentenza 20 luglio 2011, n. 2294 (v. faldone n.17 del fascicolo per il dibattimento) alle pene rispettivamente di 25 anni di reclusione (i primi tre imputati) e di 20 anni di reclusione (i successivi quattro imputati) per aver commesso, in concorso tra loro, 28 reati di omicidio pluriaggravato (v. faldone n. 17 del fascicolo per il dibattimento, atti depositati il 23.06.2016 dall'Ambasciata dell'Uruguay).

La sentenza pronunciata nei confronti di questi ultimi imputati, così come quella pronunciata nei confronti di Gavazzo e di Arab Fernandez, ha avuto a oggetto la sparizione, tra gli altri, di Juan Pablo Recagno Ibaburu, Armando Bernardo Amore Hernandez, Maria Emilia Islas Gatti, Jorge Roberto Zaffaroni Castilla e Gerardo Francisco Gatti Antuna.

La sentenza pronunciata nei confronti di Larcebeau ha avuto a oggetto, la scomparsa, tra gli altri, di Alberto Corchs Lavina, Julio Cesare D'Elia Pailares, Raul Edgardo Borelli Cattaneo, Guillermo Manuel Sobrino Berardi, Yolanda Iris Casco Gheipi, Edmundo Sabino Dossetti Techeira, Miguel Angel Rio Casas, Celica Elida Gomez Rosano, Alfredo Moyano Santander, Elena Paulina Lerena Costa, Ileana Maria Garcia Ramos, Alfredo Fernando Bosco Munoz, Raul Gambaro Nunez, Eduardo Gallo Castro, Aida Celia Sanz Fernandez, Elsa Haydee Fernandez Lanzani, Maria Asuncion Artigas Nilo, in un periodo di tempo compreso tra la fine del 1977 e gli inizi del 1978.

Le sentenze citate, dunque, sono state emesse nei confronti di alcuni degli odierni imputati per gli stessi fatti per i quali essi sono chiamati a rispondere innanzi a questa Corte.



La Cassazione, al riguardo, con sentenza Sez. 1, Sentenza n. 24795 del 09/05/2018 Ud. (dep. 01/06/2018), Rv. 273287 (si veda anche, a conferma, Cass., Sez. 2, n. 40553 del 21/05/2013, Tropeano, Rv. 256469), ha tuttavia chiarito che: "L'imputato straniero resosi responsabile di un delitto politico commesso in danno di cittadini in un Paese extraeuropeo può essere tratto a giudizio dinanzi all'autorità giudiziaria italiana anche qualora, per lo stesso fatto, sia già stato giudicato all'estero, non vigendo, salve le specifiche previsioni di cui all'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 21 novembre 1990, il principio del "ne bis in idem" internazionale".

L'Uruguay non fa parte dell'Accordo di Schengen e, nemmeno, sussiste alcun obbligo di diritto internazionale consuetudinario, cui lo Stato italiano debba conformarsi a mente dell'art. 10, primo comma, Cost., che imponga l'applicazione del principio del *ne bis in idem* in campo internazionale (Corte Cost. n. 69/1976).

Va, pertanto, confermato il rigetto dell'eccezione sollevata.

La Corte rigettava, inoltre, tutte le richieste di prove testimoniali avanzate dalle parti e analiticamente illustrate più sopra essendo, come già osservato nelle ordinanze del 21.12.2018, del 21.01.2019 e 18.03.2019, quella del P.M. -presentata, per la prima volta, all'udienza del 7 novembre 2018- tardiva, ai sensi dell'art. 603 comma 1 c.p.p. in quanto non indicata nell'atto di appello del 15 maggio 2017 e non riconducibile nell'ambito della disciplina introdotta con l'art. 603 comma 3 bis stesso codice, atteso che lo stesso P.M. non metteva in discussione l'affidabilità dei testi richiesti ma solamente domandava il rinnovo del loro esame ad integrazione del materiale probatorio già acquisito agli atti senza, peraltro, specificare i punti delle precedenti deposizioni che avrebbe inteso approfondire, col mezzo richiesto, alla luce dei motivi di appello prospettati.

Quelle presentate dai difensori di parte civile, ai sensi dell'art. 603 comma 1 c.p.p., erano invece ritenute non necessarie ai fini del decidere, non ricorrendo la condizione, da parte del giudice, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti.

Con riguardo, invece, alle richieste di produzione documentale, va osservato, in aggiunta a quanto già espresso con l'ordinanza del 21.12.18, cui si rinvia, che i tre documenti, allegati dal P.G. al proprio atto di appello sono stati ritenuti rilevanti, ai fini del decidere, perché in essi è esplicitata la qualifica rivestita da alcuni degli imputati.


In ordine alla richiesta di produzione documentale avanzata dal difensore delle parti civili Repubblica Orientale dell'Uruguay, Leticia

Paula Banfi Meloni, Graciela Julieta Sobrino Berardi, Patricio Alejandro Montiglio Belvederessi, Margarita Maino Canales e Teller del Valle Guillermo Leon nella sua qualità di presidente del Partito Comunista del Cile, la Corte -trattandosi di nuove prove sopravvenute, entrate nella disponibilità del difensore nell'aprile del 2017 (come attestato dalle Autorità straniere competenti per il rilascio della detta documentazione), cioè solo dopo la pronuncia della sentenza di primo grado (17 gennaio 2017)- ammetteva la produzione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 603 comma 2 e 495 comma 1 c.p.p., giacché ritenuta ammissibile e rilevante ai fini del decidere in quanto integrativa e esplicativa del materiale probatorio già in atti.

Va aggiunto che, per le prove sopravvenute dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, non vale la regola stabilita dall'art. 603, comma 1, c.p.p., secondo cui la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale deve essere contenuta nell'atto di appello o comunque nei motivi aggiunti che devono essere presentati entro il termine previsto dall'art. 585, comma 4, stesso codice (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 50893 del 12/11/2014 Ud. (dep. 04/12/2014)

Rv. 261483 - 01) e che questa Corte ha ritenuto la rilevanza della documentazione in questione perché avente come oggetto i profili personali di alcuni degli imputati, i ruoli svolti, le posizioni rivestite, l'arco temporale nel quale hanno operato e le operazioni svolte, necessari ai fini del corretto inquadramento del contesto nel quale si consumarono gli episodi delittuosi e dell'affermazione di responsabilità degli imputati. Inoltre, il difensore, stante la mole della produzione, depositava in cancelleria i medesimi documenti in formato digitale, a disposizione di tutte le parti, così adempiendo all'onere di allegare un numero di copie necessario per ciascuna.

Da ultimo, la Corte ribadiva non essere in discussione l'esclusione del delitto di strage (art. 422 c.p.) dalle imputazioni elevate agli imputati, già affermata in primo grado, poiché la richiesta avanzata dal Ministro della Giustizia, ai sensi dell'art. 8 c.p. riguardava, espressamente, "i reati indicati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma" con ciò rinviando alle segnalazioni (contenute nel faldone n.2), trasmesse da quella Procura, nelle date 11.11.98, 12.10.00, 6 e 9 marzo 2001, 15.06.06 che non contenevano alcun riferimento, in fatto e in diritto, al delitto di strage ma solo la specifica menzione delle attività delittuose che precedettero gli omicidi (dovendo, quindi, intendersi compresi i sequestri di persona) e perché la richiesta del Ministro, del 17.12.14, di rinnovamento del giudizio nello Stato nei confronti dei cittadini



stranieri già giudicati all'estero, ai sensi degli artt. 8 e 11 comma 2 c.p., richiamava i fatti delittuosi cui si riferiscono le sentenze straniere, le quali non includono il delitto di strage.

Il 18 marzo 2019 si dava inizio alla discussione che proseguiva nelle successive udienze del 15 aprile, 13 maggio, 21 e 28 giugno 2019; prendevano la parola tutte le parti riportandosi, sostanzialmente ai rispettivi atti di appello e le parti civili ai rispettivi atti conclusivi.

I difensori degli imputati Moreno Vasquez, Vasquez Chahuan, Ramirez Ramirez, Valderrama Ahumada, Luco Astroza e Aguirre Mora reiteravano l'eccezione di nullità del riconoscimento della cittadinanza italiana postumo delle vittime e di violazione del principio del ne bis in idem; inoltre chiedevano l'esclusione dal processo della parte civile Andres Recagno perché la sua costituzione sarebbe stata sottoscritta da un difensore che non era procuratore speciale e lamentavano la natura politica e non giurisdizionale del presente procedimento, avviato, a mente dell'art. 8 c.p., dal Ministro della Giustizia e non dal P.M..

L'8 luglio 2019 la Corte entrava in camera di consiglio per deliberare e all'esito dava lettura pubblica del dispositivo.

DIRITTO

Avviando la riflessione dalle eccezioni sollevate in sede di discussione, vanno richiamate le ordinanze menzionate e le osservazioni più sopra formulate da questa Corte, per ribadire il rigetto.

In aggiunta, in ordine alle nuove eccezioni prospettate, va rilevato che, con riguardo a quella riguardante l'esclusione della parte civile Andres Recagno, quest'ultima non è costituita contro alcuno degli imputati Moreno Vasquez, Vasquez Chahuan, Ramirez Ramirez, Valderrama Ahumada, Luco Astroza e Aguirre Mora ma solamente contro quelli indicati al capo B1 della rubrica; il difensore che ha sollevato l'eccezione, pertanto, non vi ha interesse e questa va rigettata.

Con riguardo poi alla lamentata "natura politica" del processo in oggetto per l'atipicità del suo avvio, va richiamata la sentenza Cass. Sez. 1, n. 24795 del 09/05/2018 Ud. (dep. 01/06/2018), Rv. 273287 che ha chiarito la questione e precisato la natura di delitto politico: ".....la qualificazione «politica» di un determinato reato non spetta al Ministro della giustizia, ma all'Autorità giudiziaria, incombendo al primo solo «una scelta, vincolata al perseguimento di fini legislativamente determinati, di politica criminale» (Corte Costituzionale, ord. 27 maggio

1989 n. 289) circa la opportunità, tenuto conto della rispondenza agli interessi del Paese, di sottoporre a processo in Italia quel reato, appunto «politico», quand'anche commesso all'estero" e «la qualificazione di un delitto come politico data dall'art. 8 cod. pen. va letta alla luce dell'art. 10 cost., secondo il quale l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale, tra le quali si pone in particolare la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, che obbliga gli Stati al rispetto di alcuni diritti fondamentali nei confronti di ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione» (Sez. 1, n. 23181 del 28/04/2004, Suarez, Rv. 228663)".

Il processo in oggetto è stato, dunque, ritualmente avviato su iniziativa del P.M. rispetto alla quale la richiesta del Ministro della Giustizia, prevista dall'art. 11 c.p., costituisce solamente una condizione di procedibilità.

I reati in esame, come ha già statuito la Suprema Corte in processo analogo, sono di oggettiva gravità, "commessi in danno di cittadini italiani residenti in Uruguay, rifugiati in Argentina o in altri paesi del Sud America dopo l'instaurazione dei sistemi dittatoriali con presa del potere da parte dei militari e sospensione delle garanzie costituzionali, in esecuzione di un preciso piano criminoso diretto all'eliminazione fisica degli oppositori al regime senza il rispetto di alcuna garanzia processuale e al solo scopo di contrastare idee e tendenze politiche delle vittime, iscritte a sindacati, o partiti politico o ad associazioni universitarie, in quanto tali delitti non solo offendono un interesse politico dello Stato italiano, che ha il diritto ed il dovere di intervenire per tutelare i propri cittadini, ma anche i diritti fondamentali delle stesse vittime"(v. Sez. 1, Sentenza n. 23181 del 28/04/2004 Ud. (dep. 17/05/2004) Rv. 228663, Suarez); in altri termini, non interessa, in questa sede, l'orientamento dei partiti o movimenti politici cui aderirono le vittime del processo ma semplicemente che a queste sia stato impedito, attraverso il ricorso alla violenza, di esercitare uno dei diritti fondamentali della persona consistente, appunto, nella libertà di manifestare il proprio pensiero politico.

Passando al merito, osserva la Corte che la sentenza di primo grado deve essere riformata con riguardo alle assoluzioni pronunciate.

Invero, malgrado l'approfondita analisi storica e la ricostruzione analitica dei singoli episodi delittuosi, non sono state tratte le debite conclusioni in ordine alla responsabilità degli imputati che, pure, agirono per la realizzazione degli eventi criminosi.



Così ha argomentato, il primo giudice, a pag. 12 e ss. "E, invero, l'istruttoria svolta difficilmente ha consentito di identificare gli esecutori materiali degli omicidi di cui ci si occupa, ma ha permesso solo in alcuni casi di identificare nei quadri intermedi gli autori del sequestro o i carcerieri che hanno gestito il sequestro. Senonché l'individuazione di quelli tra loro che hanno dato l'ulteriore contributo causale necessario per addebitare la perpetrazione degli omicidi di cui tutti sono imputati, (un 'quid pluris' oltre alla cattura e detenzione illegittima e clandestina delle vittime), è sostanzialmente fallita. Essi erano contemporaneamente membri dell'associazione per delinquere, creata dai loro rispettivi capi, e dipendenti statali provenienti dalle legittime istituzioni piegate ai fini criminali dell'associazione divenuta, con la forza della tirannia, governo del paese. Ma non vi è piena prova, stante il loro medio-basso livello gerarchico, del loro coinvolgimento, materiale e morale, negli omicidi, sicuramente, invece, conosciuti e voluti dai vertici politici e militari. Non è infatti razionalmente ipotizzabile che in una organizzazione criminale, a struttura rigidamente gerarchica, ci fosse un potere diffuso di vita o di morte. E' invece indubbio che tale potere fosse riservato alle persone più alte in grado nella scala gerarchica mentre non è possibile presumerlo, in via generale e astratta e in definitiva in ragione del mero ruolo svolto, in capo ai sottoposti, di esecutori di ordini (quelli appaiono, come si dirà, la maggior parte degli imputati) per i quali si richiede la prova piena della loro partecipazione in concreto alle singole esecuzioni. Tra l'altro è ragionevole ritenere che fra i mandanti degli omicidi, gli esecutori della cattura- carcerieri delle vittime e gli esecutori materiali degli assassini vi potesse essere una forma di compartimentazione, (ne fa cenno Troccoli nel suo libro 'L'ira di Leviathan') tanto funzionale ai fini dell'associazione criminosa da non avere consentito alla istruttoria svolta di identificare gli autori materiali degli omicidi, ancorché non possa escludersi che talvolta o, addirittura spesso, i ruoli potessero coincidere. Che gli autori degli arresti- carcerieri-torturatori potessero immaginare che alcuni dei loro prigionieri fossero destinati alla morte è ipotizzabile, ma non è certo. Infatti il destino dei prigionieri in alcuni casi era stato quello della liberazione, in altri casi la sottoposizione a un 'processo-farsa' di fronte alla giustizia militare, e purtroppo, in numerosi casi, l'uccisione del 'detenuto'. Essi sono sicuramente responsabili di alcuni segmenti della vicenda- l'individuazione dei bersagli, il sequestro, in qualche caso la tortura- ma, in difetto di prova certa sulle responsabilità materiali negli omicidi, vanno mandati assolti da questi reati, mentre le residue imputazioni, risalenti a oltre 40 anni fa, sono prescritte".



Questa Corte non condivide dette conclusioni, con riguardo al concorso nel delitto di omicidio volontario, perché il primo giudice ha ampiamente riportato le dichiarazioni dei testimoni uscusi e la documentazione ufficiale cui questi si sono richiamati ma ha, tuttavia, ommesso di considerare il restante compendio probatorio documentale, riversato in atti dalle parti, avente a oggetto i profili personali degli imputati, i compiti da questi svolti nel periodo considerato e l'articolazione degli apparati repressivi costituiti in ciascun Paese aderente al Piano Condor

L'analisi che ne è conseguita, pertanto, ha sofferto di incompletezza e le conclusioni raggiunte non hanno colto appieno il significato di quanto acquisito, rivelandosi frettolose e contraddittorie con le, pur corrette, premesse enunciate.

Ciò ha consentito alla Corte di avvalersi di quella giurisprudenza, ormai consolidata, dopo la sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso *Dan c/Moldavia*, che solleva il giudice di appello, che proceda alla **"reformatio in peius"** della **sentenza assolutoria di primo grado**, dalla necessità di rinnovare, anche solo parzialmente, l'istruttoria dibattimentale ove non debba (ri)valutare la prova dichiarativa ritenuta decisiva, ma "limitarsi a fornire una lettura coerente e logica del compendio probatorio palesemente travisato nella decisione impugnata" (v.

Sez. 3, Sentenza n. 45453 del 18/09/2014 Ud. (dep. 04/11/2014) Rv. 260867; Sez. 4, n. 4100 del 06/12/2012, Bifulco, Rv. 254950; e v. anche Sez. 5, Sentenza n. 53415 del 18/06/2018 Ud. (dep. 28/11/2018) Rv. 274593; Sez. 3, Sentenza n. 44006 del 24/09/2015 Ud. (dep. 02/11/2015) Rv. 265124; Sez. 4, Sentenza n. 49159 del 18/07/2017 Ud. (dep. 26/10/2017) Rv. 271518; Sez. 6, Sentenza n. 16501 del 15/02/2018 Ud. (dep. 13/04/2018) Rv. 272986 e ancora: Sez. 5, Sentenza n. 45847 del 28/06/2016 Ud. (dep. 31/10/2016) Rv. 268470: "Non sussistono i presupposti per la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello qualora la riforma in "peius" della sentenza assolutoria di primo grado sia fondata, non già su un diverso apprezzamento in ordine all'attendibilità di una prova orale ritenuta in primo grado non attendibile, bensì in misura determinante su elementi esterni alle dichiarazioni della persona offesa non considerati nella decisione di primo grado" e Sez. 2, Sentenza n. 3917 del 13/09/2016 Ud. (dep. 27/01/2017) Rv. 269592; Sez. 3, Sentenza n. 31949 del 20/09/2016 Ud. (dep. 04/07/2017) Rv. 270632; Sez. 3, Sentenza n. 19958 del 21/09/2016 Ud. (dep. 27/04/2017) Rv. 269782: "Non sussiste l'obbligo di procedere alla rinnovazione della prova testimoniale decisiva per la riforma in appello dell'assoluzione, quando la deposizione è valutata in maniera del tutto identica sotto il profilo



contenutistico, ma il suo significato probatorio viene diversamente apprezzato nel rapporto con le altre prove"; Sez. 5, Sentenza n. 33272 del 28/03/2017 Ud. (dep. 07/07/2017) Rv. 270471; Sez. 5, Sentenza n. 42746 del 09/05/2017 Ud. (dep. 19/09/2017) Rv. 271012; Sez. 2, Sentenza n. 53594 del 16/11/2017 Ud. (dep. 27/11/2017) Rv. 271694: "La necessità per il giudice dell'appello di procedere, anche d'ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova nel caso di riforma della sentenza di assoluzione concerne il solo caso in cui al ribaltamento della decisione si giunga esclusivamente sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una dichiarazione ritenuta decisiva e non anche l'ipotesi in cui si pervenga al diverso approdo decisionale in forza della rivalutazione di un compendio probatorio di carattere documentale".

L'indicato orientamento giurisprudenziale, peraltro, è rimasto confermato anche dopo l'introduzione del comma 3 bis all'art. 603 c.p.p. che imporrebbe al giudice dell'impugnazione, nel caso di appello del pubblico ministero, contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa (ritenuta decisiva *n.d.r.*), la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale : infatti, Sez. 6, Sentenza n. 34541 del 12/03/2019 Ud. (dep. 29/07/2019) Rv. 276691 - 01 ha affermato, in termini significativamente coincidenti proprio con quanto riferibile al presente giudizio, che "in tema di rinnovazione dell'istruzione, non costituiscono prove decisive, che il giudice d'appello ha l'obbligo di rinnovare in caso di "reformatio in pejus", gli apporti dichiarativi il cui valore probatorio, in sé inadeguato a formare oggetto di opposte valutazioni tra primo e secondo grado, si combini con elementi di diversa natura, non adeguatamente valorizzati o addirittura pretermessi dal primo giudice, ricevendo da questi ultimi, nella valutazione del giudice di appello, un significato risolutivo ai fini dell'affermazione di responsabilità".

Ed, invero, non è qui in discussione il **principio di immediatezza nel giudizio di appello** poiché nessuna delle parti, compreso il Pubblico Ministero appellante, ha contestato l'attendibilità dei testi escussi; la richiesta di rinnovazione dell'audizione dei testimoni già sentiti aveva l'unico obiettivo, nelle intenzioni dei richiedenti, di integrare il patrimonio conoscitivo già acquisito ed è stato disatteso da questa Corte poiché i testi erano stati approfonditamente e esaurientemente interrogati da tutte le parti.

Non ignora, questa Corte, che: "...ai fini della riforma di una decisione assolutoria, non è sufficiente "una diversa valutazione caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice", ma occorre che la sentenza di appello abbia "una forza

persuasiva superiore, tale da far cadere ogni ragionevole dubbio, in qualche modo intrinseco alla stessa situazione di contrasto" (da ultimo, Sez.6, n. 45203 del 22/10/2013, Paparo e altri, Rv. 256869). La condanna, infatti, deve presupporre "la certezza della colpevolezza", mentre "l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza, ma la mera non certezza della colpevolezza" (Sez. 6, n. 40159 del 03/11/2011, Galante, Rv. 251066) sicché, nel caso di riforma da parte del giudice di appello di una decisione assolutoria emessa dal primo giudice, il secondo giudice ha l'obbligo di dimostrare specificamente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapprendendosi a tutto campo a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (da ultimo, tra le tante, Sez. 5, n. 35762 del 05/05/2008, P.G. in proc. Aleksis e altri, Rv. 241169) v. Sez. 3, Sentenza n. 45453 del 18/09/2014 Ud. (dep. 04/11/2014) Rv. 260867.

Per questa ragione dovranno, in questa sede, essere considerate *ex novo* e nella loro interezza le prove testimoniali acquisite in primo grado unitamente alle prove documentali già in atti, in gran parte trascurate dal giudice di primo grado, e arricchite, inoltre, dell'apporto probatorio documentale prodotto e acquisito nel presente giudizio.

Va subito premesso, entrando, decisamente, in argomento, che le sparizioni delle vittime dei reati oggetto del presente procedimento non sono contestate da alcuna delle parti.

Peraltro, nessuno degli scomparsi ha più dato notizia di sé.

I testi che hanno riferito su ciascuna sparizione sono molteplici, solo alcuni sono parenti degli scomparsi e si sono costituiti parte civile, nel processo, gli altri sono stati compagni di prigionia degli scomparsi e, dunque, testimoni diretti della presenza della vittima nel centro clandestino di detenzione e della sua successiva sparizione, altri ancora sono storici e esperti del periodo in esame.

Inoltre, la Commissione per la Pace (CONADEP) dell'Argentina ha parzialmente confermato la denuncia sulla scomparsa di Bernardo Arnone.

La Comisión para la Paz, Informe final, Montevideo, 10 aprile 2003, in Rogatoria Uruguay, ha confermato la sparizione di Gatti, Recagno (contenuta nella Rogatoria Uruguay, datata 24 novembre 2005), Yolanda Iris Casco, Gambaro, María Asunción Artigas Nilo de Moyano, Alfredo Moyano.



Uguualmente, il medesimo organismo ha ritenuto confermata la denuncia di sparizione forzata di Guillermo Manuel Sobrino Berardi e ha concluso che: il predetto fu arrestato il 22 dicembre 1977, presso il suo domicilio in Via Falucho 376, quartiere Pompeya della città di Buenos Aires, da forze repressive che agirono nel quadro di un'operazione non ufficiale o non riconosciuta come tale; rimase detenuto nel centro clandestino di detenzione Quilmes (Ud. 27.11.15). Il rapporto della Commissione Rettig ha dichiarato Omar Venturelli Leonelli "a tutt'oggi desaparecido" e il governo cileno, sulla base dei risultati della Commissione Rettig ha dichiarato Venturelli scomparso e ne ha dichiarato, il 7 maggio 1993, la morte presunta, come avvenuta il 22 settembre 1975; l'Informe Rettig ha appurato che ad inizio maggio 1976 fu catturato, tra gli altri, Jaime Patricio Donato Avendano in una 'ratonera' messa in piedi da agenti della DINA all'interno dell'immobile a Calle Conferencia n. 1587.

Nemmeno risulta contestato che tutti i delitti oggetto del presente procedimento furono commessi, per la maggior parte, nell'ambito di operatività del Piano Condor, a partire dal 1974 e dalla sua formalizzazione, avvenuta il 25 novembre 1975, fino al 1980, con l'eccezione dei fatti accaduti in Cile, immediatamente seguenti il colpo di stato dell'11 settembre 1973 e prodromici alla formalizzazione del Piano Condor.

E', tuttavia, necessario, richiamare l'attenzione sulle ragioni che determinarono **la nascita del Piano Condor e dell'apparato di intelligence e repressivo** che venne conseguentemente predisposto dai ciascun Paese aderente all'accordo.

Partendo dal Cile, dopo l'assalto alla Moneda, l'uccisione dei fedeli di Allende e la morte dello stesso Allende, si presentò la necessità di provvedere immediatamente agli effetti repressivi, completando l'azione abbattendo ostacoli e resistenze. Venne quindi disposto un massiccio intervento a tappeto contro gli avversari politici, realizzata attraverso i cosiddetti 'bandi' con l'invito a presentarsi.

Entro questa cornice va collocata, altresì, l'immediata entrata in azione della 'carovana della morte' con a capo il generale Arellano Stark, uno dei più stretti collaboratori di Pinochet.

La 'carovana della morte' aveva il compito di epurare il paese dai sovversivi, favorendo lo 'snellimento' dell'amministrazione della giustizia nei confronti di questi.



Con d.l. 14 giugno 1974, n. 521 veniva costituita la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional): "organismo militare a carattere tecnico professionale, dipendente direttamente dalla giunta di governo, la cui missione era quella di riunire tutta l'informazione a livello nazionale, proveniente dai differenti campi di azione, con il fine di fornire l'intelligence richiesta per la formulazione di politiche per la pianificazione e per l'adozione di misure volte alla protezione della sicurezza nazionale e allo sviluppo del Paese" quale prosecuzione naturale della "Commissione DINA", voluta da Pinochet e avviata nell'autunno del 1973.

La DINA crebbe rapidamente sia nel suo organico sia nel suo raggio di azione divenendo il più potente strumento per l'eliminazione degli oppositori politici; formalmente dipendeva dalla giunta di governo, in realtà era direttamente subordinata al presidente della giunta, generale Pinochet.

La DINA divenne il principale responsabile della lotta alla sovversione e delle operazioni all'estero contro gli oppositori politici e della cooperazione con i servizi di intelligence stranieri per colpire gli esuli cileni.

L'organigramma della DINA prevedeva, alla voce "Direzione delle Operazioni (di repressione della sovversione) un Dipartimento Interno, cui dipendevano la Brigata di Intelligence Metropolitana (BIM) e i Centri di detenzione: Londres (Yucatan) Villa Grimaldi (Terranova), 4 Alamos, 3 Alamos, Iran (Venda Sexy).

Il Direttore delle Operazioni era Pedro Espinoza Bravo che componeva, anche la Brigata di Inteligencia Metropolitana.

In questa temperie storico - culturale Juan Manuel Contreras si fece promotore del c.d. Piano Condor con il quale venne istituzionalizzato un sistema (in precedenza solo informale e episodico) di collaborazione tra servizi di intelligence, fino allo scambio di detenuti e alla collaborazione repressiva tra i paesi del Cono Sud (Argentina, Cile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasile, Perù) che, all'epoca, erano governati da dittature militari.

Alla prima riunione di lavoro dei servizi di informazione nazionali, tenutasi a Santiago del Cile, il 29 ottobre 1975 si stabilì, tra l'altro, "...la costituzione di un archivio centralizzato dei precedenti delle persone, delle organizzazioni e delle attività, connesse direttamente o indirettamente, con la sovversione" e di "...assicurare la presenza nelle ambasciate dei rispettivi Paesi aderenti, di personale del servizio di intelligence nazionali o simili, pienamente accreditato presso i servizi stessi, per contatti diretti e personali....." "il presente organismo sarà



denominato CONDOR.....su proposta della delegazione uruguayana, in onore del Paese ospitante".

Prove a livello mondiale dell'esistenza del "plan Condor" erano poi emerse nel corso delle indagini sull'omicidio a Washington, nel 1976, del cileno Orlando Letelier (ex-ministro del governo Allende, ucciso da sicari della DINA cilena, assieme alla cittadina statunitense Ronnie Moffit) ed erano state rese pubbliche da alcuni giornalisti statunitensi.

Nel 1984, la Commissione nazionale di inchiesta sulle persone scomparse (CONADEP), istituita dal governo argentino, nella propria relazione finale parlò diffusamente - pur senza usare il termine 'plan Condor' - del coordinamento repressivo in America Latina e della presenza in Argentina di forze repressive straniere, che operavano sequestri a danno di rifugiati politici.

La scoperta nel 1992, ad Asuncion, degli archivi del Dipartimento investigazioni della polizia, ha permesso di trovare, fra l'altro, alcuni documenti relativi alla creazione del plan Condor prodotti dagli stessi organizzatori del sistema.

Inoltre, la desecretazione, da parte del governo statunitense, di migliaia di documenti prodotti dal Dipartimento di Stato, dalla CIA e da altre agenzie governative USA, relativi alle violazioni dei diritti umani in Cile e Argentina durante le dittature militari, ha portato alla conoscenza del pubblico decine di documenti in cui vengono descritti la genesi e il funzionamento del plan Condor.

Così il rapporto informativo del dipartimento della difesa n. 6 804 0334 76, 1°, oggetto Forze per operazioni speciali; fonte: Addetto legale dell'ambasciata americana; origine: ufficio dell'addetto militare, Buenos Aires, operazione Condor è il nome in codice per la raccolta di informazioni sui militanti di sinistra, comunisti e marxisti nella regione del Cono Sud".

Telegramma del Segretario di Stato americano del 20 luglio 1976, n. 17 8852, indirizzato a tutte le rappresentanze diplomatiche USA nelle Americhe e nelle ambasciate USA a Lisbona, Parigi, Roma e Stoccolma, avente a oggetto: Prassi in materia di sicurezza nel Cono Sud "...rappresentanti dei servizi di intelligence di Argentina, Bolivia, Cile Paraguay e Uruguay si sono incontrati di nuovo, in Santiago, presenti gli osservatori brasiliani.....verrà creata a Santiago una banca dati informatizzata con informazioni relative a sovversivi e sospetti tali.....il Brasile diventerà un membro a pieno titolo.....una fonte attendibile brasiliana ha descritto un accordo tra Brasile e Argentina che prevede che i due Paesi diano la caccia ed eliminino i terroristi che tentano di fuggire dall'Argentina in Brasile. A quanto riferito, unità militari argentine e brasiliane hanno operato congiuntamente all'interno



dei confini l'uno dell'altro, quando necessario" e ancora: telegramma del Segretario di Stato americano alle ambasciate degli USA a Buenos Aires , Montevideo, Santiago, La Paz, Brasilia, Asuncion, 23 agosto 1976, n. 209192 "Il Governo degli Stati Uniti è a conoscenza, da varie fonti, inclusi alti funzionari governativi, del fatto che esiste un certo livello di scambio di informazioni e coordinamento fra vari Paesi del Cono Sud, per quanto attiene all'attività sovversiva nell'area..... oltre a questa, ci sono però voci secondo cui questa cooperazione si estenderebbe al di là dello scambio informativo, fino ad includere piani per l'assassinio di sovversivi, di politici e di personalità di rilievo sia all'interno dei confini di determinati Paesi del Cono Sud che all'estero..... preoccupazione relativa agli attacchi contro rifugiati in Argentina.....specificatamente i, circa, 30 uruguaiani che sono scomparsi...". Telegramma del Segretario di Stato agli ambasciatori USA in Argentina, Bolivia, Brasile, Cile Paraguay, Uruguay, Washington 24 marzo 1977, n. 65403, oggetto: Operazione Condor " L'operazione Condor è un impegno di collaborazione tra i servizi di sicurezza di Cile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia e Brasile per contrastare il terrorismo e la sovversione. Per come era stata inizialmente concepita, l'Operazione Condor avrebbe dovuto realizzare uno scambio di informazioni fra i servizi partecipanti. Ma i successivi accordi hanno incluso la possibilità di organizzare operazioni per effettuare omicidi all'estero.....". CIA rapporto informativa 14 febbraio 1978: " La Direzione nazionale per l'intelligence (DNI) dell'Ecuador è entrata a far parte dell'organizzazione Condor con il numero di "Condor 7".....".

Central Nacional de Informaciones (CNI) al vice ministro degli esteri, Santiago, 10 aprile 1978: "Conformemente agli accordi della prima riunione intramericana di intelligence, il direttore dell'intelligence peruviana ha telefonato al direttore della CNI per informarlo che non vi sono inconvenienti relativamente alla designazione del rappresentante cileno in Perù" e "Questa stessa informazione ci è giunta anche tramite il Sistema Condor, via Buenos Aires , Paese che assolve alla funzione di segreteria della comunità".

Materiale classificato sul Condor per l'ambasciatore Landau e Mr. Propper, dal C/LA al AC/LAD e al DCI, 22 agosto 1978, oggetto: un breve sguardo all'Operazione Condor "i membri originari comprendevano i servizi del Cile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasile e Bolivia; di recente Perù e Ecuador sono diventati membri" (i predetti documenti sono stati acquisiti dalla Corte di Assise all'udienza del 2 luglio 2015).

L'assenso dei massimi vertici politici e le decisioni dei capi dei servizi di intelligence permisero ai Paesi che aderirono al "Piano Condor" di

dotarsi di un sistema di scambio di informazioni e di collaborazione operativa particolarmente agile ed efficiente.

Tutti i Paesi del Piano Condor concorrevano al successo complessivo delle campagne repressive internazionali.

Il Piano Condor, con la sua stabile rete di comunicazione e con la creazione, attraverso il relativo accordo internazionale istitutivo del sistema, di un'area politica omogenea, rese eseguibili, sul piano dei rapporti tra gli Stati del Cono Sud e sul piano istituzionale, le campagne repressive e le modalità di soppressione degli oppositori politici.

In data 29 ottobre 1975, dunque, si teneva a Santiago del Cile, su iniziativa della DINA cilena, la prima riunione di intelligence nazionale nel corso della quale venivano gettate le basi del sistema Condor, sistema aperto a "tutti i paesi che lo vorranno, sempre e quando non rappresentino paesi marxisti", (verbale della 'prima riunione di intelligence nazionale', documento prodotto dalla dottoressa Giulia Barrera, storica, consulente del PM, esaminata alle udienze del 27/2/2015 e del 26/2/2016).

Il progetto successivamente prendeva forma e si concretizzava, il 25/11/1975, attraverso la formalizzazione del sistema Condor, come si rileva dal verbale di chiusura della prima riunione interamericana dei servizi nazionali d'intelligence, tenutasi a Santiago del Cile, con la partecipazione delle delegazioni di Argentina, Bolivia, Cile, Paraguay e Uruguay.

Nel corso del vertice, in particolare, si raccomandava la creazione di un ufficio di coordinamento finalizzato a fornire antecedenti su persone e organizzazioni connesse alla sovversione e si stabilivano le tappe di attivazione e realizzazione del sistema finalizzato a creare una rete di scambio di informazioni efficace grazie a un "contatto molto veloce ed immediato per allertare i servizi di intelligence".

Il detto verbale veniva firmato: da Manuel Contreras Sepulveda, colonnello dell'esercito direttore dell'intelligence nazionale del Cile; da Jorge Casas, capitano di vascello, capo delegazione argentina; da José A. Pons, colonnello dell'esercito, capo delegazione dell'Uruguay; da Benito Guanés Serrano, colonnello dell'esercito, capo del 2° dipartimento dello S.M. FF.AA. Paraguay; da Carlos Mena, maggiore dell'esercito, capo delegazione Bolivia.

In ossequio al Piano Condor, in Cile venne predisposto il "Piano di Azione di Intelligence della DINA, relativo al periodo 1975 – 1981" il cui obiettivo, tra gli altri, era quello di: "Elaborare e analizzare le informazioni consegnate da parte di 'Unità' e Organismi dipendenti dalla Direzione Nazionale (DINA), sollecitando e integrando attività preliminari che permettano di avere sotto controllo una situazione di



Intelligence chiara e dettagliata fino a dove sia possibile, proponendo, allo stesso tempo, alla Direzione Nazionale le attività di Intelligence che permettano di *annientare o impedire le azioni dei gruppi sovversivi nel più breve termine* e *"Prima della comparsa di azioni sovversive e politiche, impiegare inizialmente i Gruppi di Reazione di emergenza operativi, nel grado massimo di arruolamento, in quanto lo ordini la Direzione Nazionale"*.

La Direzione delle Operazioni (diretta da Pedro Bravo Espinoza) perseguiva le proprie finalità attraverso il Centro di Operazioni composto da personale civile e militare, capitani dell'esercito e ufficiali di grado equiparato.

Al suo interno operavano agenti coordinatori delle operazioni (ADO), subordinati nelle operazioni di rastrellamento e detenzione ordinati esclusivamente o dal Direttore Nazionale o dal Direttore delle Operazioni.

Gli ADO avevano il compito di informare il direttore delle operazioni sulle azioni operative predisposte.

Gli AOS (Agente di operazioni e supporto) svolgevano compiti di aiuto logistico e di analisi preliminari e successive delle azioni; essi erano affiancati dagli ADO e dipendevano dal Direttore Nazionale o dal Direttore delle Operazioni.

All'interno del Centro Operazioni operavano una Divisione di Intelligence che aveva il compito di rimandare alla Direzione delle Operazioni i certificati di sintesi delle azioni, il diario di Intelligence, i bollettini informativi entro 24 ore dalla loro elaborazione e una Divisione di Intelligence metropolitana (BIM) in contatto con il Centro delle Operazioni in relazione alla "guerra sovversiva" e una Divisione Regionale.

La divisione delle aree geografiche del Cile in Area metropolitana e aree regionali faceva capo, per il tramite del Centro delle operazioni, alla Direzione delle Operazioni.

Il Comando della Dina era affidato alla Direzione delle Operazioni attraverso il Centro delle Operazioni.

In Uruguay, dove vigeva la dittatura militare, instaurata a seguito del colpo di stato del 1973, fu creato il COSENA (Consejo de Seguridad Nacional) Consiglio di Sicurezza Nazionale, organismo affiancato per decreto al governo uruguayano a partire dal febbraio 1973 (decreto n° 163/973, del 23/2/1973).

Il COSENA fu creato quattro mesi prima del colpo di Stato del 27/6/1973, in seguito ad un accordo tra l'allora presidente legittimo - Juan Maria Bordaberry - e le forze armate uruguayane.



Il COSENA fu istituzionalizzato dal regime dittatoriale con decreto-legge n.14.157 del 21/2/1974.

Esso rappresentò la prima frattura istituzionale della democrazia perché era un organo non previsto dalla costituzione uruguaiana che impose l'intervento militare nella gestione dei vari aspetti della vita pubblica e non solo della sicurezza.

Infatti, il COSENA ebbe competenze in materia di sicurezza nazionale ed in questioni economiche e sociali.

Il COSENA operava su richiesta del presidente o per iniziativa dei suoi membri permanenti che erano: il presidente della repubblica, il ministro dell'interno, il ministro degli affari esteri ed il ministro della difesa, nonché i comandanti in capo delle forze armate.

Aveva, altresì, un segretario permanente, incarico svolto dal capo dello stato maggiore delle forze armate.

Il COSENA impartiva direttive per i servizi di intelligence relativi a operazioni militari e paramilitari in Uruguay e Argentina.

Fu un organismo chiave della repressione violenta degli oppositori alla dittatura.

In alcuni casi ci sono state delle condanne della giustizia uruguaiana nei confronti dei suoi membri (ad esempio Juan Maria Bordaberry (ex presidente-dittatore) e Juan Carlos Blanco (ex ministro degli affari esteri) i quali sono stati condannati nel 2006, in quanto membri del COSENA, come co-autori responsabili degli omicidi - perpetrati nel 1976 - degli oppositori alla dittatura: senatore Zelmar Michelini, l'onorevole Hector Utiérrez Ruiz, Rosario Barredo e William Whitelaw.

Inoltre, Juan Carlos Blanco è stato condannato per l'omicidio della militante del PVP Elena Quinteros, sequestrata il 28 luglio 1976 nei giardini dell'ambasciata del Venezuela a Montevideo e la cui scomparsa forzata definitiva fu votata a maggioranza nel COSENA, nella seduta del 3 luglio 1976.

Il personale uruguaiano operante all'epoca dei fatti apparteneva al SID (Servizio Informazione Difesa) ed all'OCOA (Organismo Coordinatore di Operazioni Antisovversive).

Il primo organismo dipendeva direttamente dalla giunta dei comandanti in capo delle forze armate dell'Uruguay.

Il SID è stato il servizio centrale di informazione ed intelligence.

L'OCOA dipendeva dal comando generale dell'esercito uruguaiano. Venne creato dal comando generale dell'esercito per coordinare la lotta alla sovversione.

In sostanza, a capo della dittatura uruguaiana vi erano il COSENA e la giunta dei comandanti in capo delle forze armate.



Dalla giunta dipendevano lo stato maggiore congiunto (ESMACO che occupava la segreteria del COSENA), il SID e la giustizia militare. Quindi vi erano il comando generale della marina militare, il comando generale della forza aerea ed il comando generale dell'esercito.

Non solo, quindi, il Piano Condor costituì l'impulso per dare vita a strutture repressive ma, anche, per deviare legittime istituzioni statali (esercito, marina, aviazione, corpi di polizia, eccetera).

Il primo bersaglio della repressione fu il MLN-T (movimento di Liberazione Nazionale - Tupamaros) contro cui si concentrò l'attenzione delle forze dell'ordine fino al 1974; tra la fine del 1975 il primo semestre del 1976, si avviò la detenzione sistematica dei militanti del partito comunista uruguayano (PCU), che continuò anche negli anni successivi.

Nel secondo semestre del 1976, le forze repressive si dedicarono invece allo smantellamento del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) che aveva come presidente Gerardo Francisco Gatti; nel PVP erano confluiti diverse generazioni di militanti politici, sindacali, studenteschi e appartenenti alla società civile che provenivano dalle più diverse posizioni: Resistenza Operaia Studentesca (ROE), Organizzazione Popolare Rivoluzionaria (OPR 33) Fronte Studentesco Rivoluzionario (FER), Fronte Rivoluzionario dei Lavoratori (FRT).

Nel secondo semestre del 1977 fu la volta dei Grupos de Acción Unificadora (GAU) e poi dei militanti di altre organizzazioni politiche. Tali operazioni vennero condotte non solo in Uruguay, ma anche negli altri paesi del Cono Sud, e in particolare nella limitrofa Argentina, dove avevano trovato rifugio, con il precipitare della situazione politica uruguayana, migliaia di esuli politici.

A partire dal 1974, il governo pose progressivamente fuori legge anche le organizzazioni sindacali, deferendone i leader alla giustizia militare per 'aiuto alla sovversione'.

Le violazioni dei diritti umani in Uruguay si erano a tal punto spinte che anche il Dipartimento di Stato statunitense registrava il drammatico deterioramento della situazione dei diritti umani nel paese: in un memorandum del 3 maggio 1975, parlava esplicitamente, a proposito dell'Uruguay, di tortura, arresti e detenzioni arbitrarie, omicidi, violazione del diritto di partecipazione al governo, violazione delle libertà di opinione e di espressione, espulsioni arbitrarie, violazione delle libertà di riunione e associazione.

Nel 1975 venne nominato dal Consiglio di Stato quale presidente del paese Aparicio Mendez.

A partire da questo momento, si compì la completa stabilizzazione del regime militare uruguayano: anche se vi era un civile alla presidenza, le

leve del potere erano state in realtà consegnate in mano ai militari che, tramite una serie decreti di riforma costituzionale a firma del presidente della Repubblica e dei ministri dell'interno e della difesa, fra il giugno del 1976 e il luglio del 1977 ridisegnarono l'assetto istituzionale del paese; venne completata la totale epurazione delle istituzioni e la stragrande maggioranza di coloro che avevano ricoperto in precedenza cariche politiche o amministrative venne esclusa dalla vita politica; si registrò la sistematica carcerazione degli oppositori politici e l'uso della tortura.

In **Argentina**, dopo il golpe del 24 marzo 1976, cominciarono la catena di sparizioni occulte e, in modo sistematico, la lotta contro ogni forma di dissenso, lotta che fino a quel momento era stata svolta dalle forze paramilitari di estrema destra, entrate in azione già alla fine del 1973 (l'Alleanza Anticomunista Argentina anche nota come A.A.A. o Triplice A).

Invero, già in epoca precedente il golpe del 1976, in Argentina si svolgeva un'azione di repressione e controllo nei confronti degli oppositori politici, anche di coloro che lo erano verso i regimi degli altri Stati.

In particolare, nei confronti dei rifugiati uruguaiani veniva messa in atto un'azione di spionaggio ad opera dei servizi segreti argentini in collaborazione con quelli uruguaiani ai quali venivano trasmesse le informazioni.

A confermare tale circostanza è stato il teste Oscar Edgardo Destouet Gonzalez che, tra il 2005 e il 2010, si è occupato di studiare in Uruguay gli archivi delle politiche pubbliche, della memoria e dei diritti umani e ha, pertanto, visionato le relazioni e gli atti governativi relativi al periodo della dittatura militare.

All'udienza del 4/06/2015 egli ha riferito di aver esaminato una relazione di servizio della polizia argentina in cui si dava atto che il 19/04/1974, festa nazionale in Uruguay, si era tenuta presso i locali della federazione argentina una riunione di esiliati.

Questo documento era arrivato in Uruguay tramite il ministero degli esteri e costituisce il riscontro che i servizi segreti argentini trasmettevano al governo uruguaiano informazioni sull'attività di sorveglianza che svolgevano nei confronti degli esuli uruguaiani.

In Argentina, a Buenos Aires, era operativa l'E.S.M.A. (Escuela de Mecánica de la Armada o *grupo de tarea 3.3.2*) che, fino al golpe era stata una scuola di carattere tecnico dedicata alla formazione di ufficiali e sottoufficiali della Marina Militare argentina; dopo l'insediamento della dittatura era stata adibita, nella parte seminterrata a centro clandestino

di detenzione ove venivano condotti i sequestrati, detenuti, interrogati, torturati e, successivamente, "trasferiti" (rectius: uccisi).

Nella E.S.M.A., dunque, operavano una intelligence "ufficiale" formale e legale della Marina Militare e un gruppo "informale" composto da un'élite di militari, in stretto contatto attraverso il proprio capitano, Acosta, con l'ammiraglio Massera, capo della Marina Militare che gestiva le operazioni proprie del centro clandestino di detenzione ed era il *grupo de tarea* 3.3.2 (v. sentenza c.d. ESMA della Corte di Assise di Appello di Roma, sezione I° del 24 aprile 2008, in atti).

Altri centri clandestini di detenzione vennero costituiti, di competenza dell'Esercito o dell'Aeronautica.

Quelli che interessano, particolarmente, il presente procedimento sono: Automotores Oretti, Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes, Centro di Operazioni Tattiche n. I (COT1 Martinez).

Nel 1974 la **Bolivia** si trovava sotto la dittatura militare del generale Hugo Banzer Suarez.

Nel giugno del 1980 l'ala dura dei militari prese il potere insediando alla presidenza il generale Luis Garcia Meza Tejada.

Al ministero degli interni venne costituito un archivio completo su oppositori politici e elementi della guerriglia.

Venne installato, al terzo piano del detto ministero, un sistema di comunicazione radio e poi un sistema telex detto 'Condortei' e istituito un cospicuo schedario che documentava, fra le altre cose, l'attività di collaborazione internazionale dei servizi di intelligence nell'ambito del sistema Condor. Di questo archivio, dopo il ritorno della democrazia nel 1982, non è stato trovato nulla, fuorché i singoli documenti che alcuni agenti avevano trattenuto presso di sé e che avevano poi consegnato al giornalista Gerardo Trusta, che li pubblicò in un libro sulla storia dei servizi di intelligence boliviani.

Nel 1978 anche il **Perù** aderì al sistema Condor, all'accordo segreto di collaborazione repressiva fra i servizi di intelligence, creato nel 1975 da Cile, Argentina, Uruguay, Bolivia, Paraguay (a cui si unì più tardi il Brasile). Il Perù partecipò attivamente al sistema, prestando collaborazione ai servizi di intelligence argentini per una vasta retata contro i montoneros presenti a Lima nella prima metà degli anni 80, poi illegalmente trasferiti all'estero ed uccisi.

Gli imputati del presente procedimento sono uruguayani, boliviani, peruviani e cileni.

I primi: Juan Carlos Blanco, ministro degli esteri e, in quanto tale, membro permanente dell'organismo repressivo posto ai vertici della catena di comando, ovvero il COSENA.

Pedro Antonio Mato Narbondo ('El Burro'), José Horacio Gavazzo Pereira ('Gabito' o 'Nino'), José Ricardo Arab Fernandez ('el Turco'), Ricardo José Medina Blanco, Luis Alfredo Maurense Mata, José Felipe Sande Lima, nel 1976 tenente del SID, Ernesto Soca (pseudonimo 'Dracula'), nel 1976 caporale al servizio del SID; tutti i predetti erano ufficiali e militari del SID, (Servicio de Informacion de Defensa), organismo uruguayano responsabile delle campagne contro il PVP per decisione del COSENA (Consejo de Seguridad Nacional de Uruguay, alle dirette dipendenze dell'Esecutivo); Ernesto Aveino Ramas Pereira ('El Tordillo', 'Punales' e 'Gallego'), Jorge Alberto Silveira Quesada, Gilberto Valentin Vasquez Bisio ('Pepe'), gli ultimi due erano ufficiali dell'OOCA (Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas) uruguayano in coordinamento con la SIDE (Secretaria de Inteligencia) argentina.

Ricardo Chavez Dominguez, Jorge Nestor Troccoli Fernandez, capo del servizio di intelligence del FUSNA (S2) e ufficiale di collegamento in Argentina, presso la ESMA-Escuela de mecanica de la Armada Argentina, con l'incarico di coordinare l'attività repressiva e Juan Carlos Larcebeau Aguirregaray ('Sebastian' o 'El Frances'), comandante dello S2 del FUSNA -Cuerpo de Fusileros Navales de Uruguay- nel periodo in cui Troccoli prestava servizio in Argentina.

Luis Arce Gomez, boliviano, capo del D-2 (Il Dipartimento) dell'intelligence dello stato maggiore dell'esercito e in tale qualità responsabile del sistema Condor in Bolivia.

Francisco Morales Bermudez, presidente del Perù, German Ruiz Figueroa, capo della Direccion de Inteligencia del Ejercito (DINTE) del Perù, Martin Martinez Garay, capo del Servicio de Inteligencia del Ejercito (SIE) del Perù.

Rafael Valderrama Ahumada, cileno, Hernan Jeronimo Ramirez Ramirez, colonnello, capo della regione militare di Tucapel e comandante delle due guarnigioni in cui questa si divideva (quella di Temuco e quella di Lautaro), in Cile; Daniel Aguirre Mora, commissario di investigazione della polizia civile, addetto agli interrogatori e alle torture nel carcere di Temuco, Carlos Luco Astroza, commissario di investigazione della polizia civile, addetto agli interrogatori e alle torture nel carcere di Temuco, Manuel Vasquez Chauhan, tenente dei servizi segreti militari e addetto agli interrogatori e alle torture nel reggimento

Tucapel; Orlando Moreno Vasquez, sottoufficiale dell'esercito e membro dei servizi di intelligence militare, addetto agli interrogatori e alle torture nel reggimento Tucapel.

Pedro Octavio Espinoza Bravo, cileno. Direttore delle Operazioni, Comandante del centro clandestino di detenzione, Villa Grimaldi (Terranova) e componente della Brigata di Intelligenza Metropolitana.

Le sparizioni (e uccisioni), che occupano questo processo, dei cittadini italiani: Daniel Aivaró Banfi Baranzano, Gerardo Gatti, María Emilia Islas de Zaffaroni, Armando Bernardo Amone Hernandez, Juan Pablo Recagno Ibarburu, Luis Faustino Stamponi Corinaidesi, Ileana Sara María García Ramos de Dossetti, Edmundo Sabino Dossetti Techeira, Julio César D'Elia Pallares, Yolanda Iris Casco de D'Elia, Raúl Edgardo Borelli Cattaneo, Raúl Gambaro Nunez, Lorenzo Ismael Vinas Gigli, Horacio Domingo Campiglia Pedamonti, sono avvenute mentre le vittime erano all'estero: gli italo-uruguayani erano in Argentina e gli italo-argentini erano in Paraguay, Bolivia e Brasile.

La loro uccisione fu il frutto della collaborazione tra i servizi di sicurezza del paese di provenienza - dove avevano svolto o svolgevano attività politica - e quelli del paese estero che li ospitava.

Gli omicidi di Donato Avendano e Maino Canales avvennero, in Cile nella piena vigenza del Piano Condor.

I delitti Montiglio e Venturelli, , costituiscono episodi di repressione di oppositori politici, circoscritti al Cile, avvenuti in epoca (1973) anteriore alla formalizzazione del Piano Condor, ma, come già detto, prodromica alla sua costituzione.

Passando in rapida rassegna gli omicidi oggetto del procedimento e partendo dal **capo A1 -uccisione di Daniel Aivaró Banfi Baranzano-** va detto che l'episodio si colloca nell'ambito dell'attività di repressione del "Movimiento 26 marzo e del Movimiento di Liberación Nacional- Tupamaros".

L'uccisione della vittima è stata imputata alla "AAA", o triplice "A" (Alianza Argentina Anticomunista).

Essa costituì una delle prime operazioni omicidarie in cui intervennero congiuntamente poliziotti e servizi segreti uruguayani e argentini.

L'imputato è Juan Carlos Blanco.

Daniel Aivaró Banfi Baranzano, uruguayano, dirigente dei Tupamaros, venne sequestrato il 13 settembre 1974: alle tre di notte, si presentò nell'abitazione di Banfi un gruppo armato dichiarando al citofono 'siamo

la polizia'; il gruppo arrivò e Banfi e sua moglie capirono subito che non era la polizia ufficiale per la presenza di Hector Campos Hermida, un commissario uruguayano, piuttosto noto per la sua attività antisovversiva (deposizione di Aurora Meloni -udienza 4 giugno 2015- moglie di Daniel Banfi).

Banfi Baranzano Daniel Alvaro, venne ucciso il 30.10.74.

Dopo vane ricerche la vedova, signora Aurora Meloni, riuscì a vedere il corpo del marito- ucciso a colpi di mitra e semiseppellito sotto l'esplosione di granate, per rendere iriconoscibile il cadavere- soltanto il 30 ottobre.

La vicenda veniva dettagliatamente ricostruita grazie alle deposizioni di Aurora Meloni (vedova- ud. 4.6.15), Nicolas Romero (ud. 4.6.15) anch'egli sequestrato; Oscar Bonilla (4.6.15), Oscar Destouet (4.6.15).

Capo B1/B2

Gerardo Francisco Gatti autorevole dirigente politico del PVP, venne rapito il 9.6.76 da forze argentine, morì intorno al 14 luglio 1976.

Il 27 settembre, venivano sequestrati **Maria Emilia Islas Gatti de Zaffaroni e suo marito Jorge Roberto Zaffaroni Castilla**, entrambi militanti nell'organizzazione politica uruguayana del Partito per la Victoria del Pueblo (PVP) e tra l'1° e il 2 ottobre 1976 venivano sequestrati **Armando Bernardo Arnone Hernandez Arnone**, anch'egli militante del PVP (Partito Per la Vittoria del Popolo) e **Juan Pablo Recagno Ibarburu**, militante del PVP.

Tutti i predetti vennero internati nel centro di detenzione clandestina noto come Automotores Orletti (Buenos Aires), gestito dalla SIDE Argentina, e sono, a tutt'oggi, desaparecidos.

Imputati: Bianco, Gavazzo, Arab, Silveira Quesada, Ramas Pereira, Medina Blanco, Vasquez Bisio, Laurente Mata, Soca e Sande Lima. Hanno riferito in merito: Maria Cristina Mihura (vedova di Arnone -udienza 10.4.15), Petrona Hernandez Arnone (madre di Bernardo, deceduta), Edelweiss Zahan, Sara Mendez, Beatriz Barbosa, Oscar Edgardo Destouet Gonzales, Giulia Barrera, consulente storica del PM, Washington Perez Roscina, Daniel Gatti, Maria del Pilar Nores Montedónico, Ana Quadros, Maria Del Carmen Martinez, Martha Casal de Rey, Cecilia Irene Gayoso Jauregui, Sergio Ruben Lopez Burgos, Maria Monica Solino Platero, Margarita Maria Michelini Delle Piane e Enrique Rodriguez Larreta, Andres Recagno, Raul Olivera.

Il sequestro in Argentina di Maria Emilia è stato confermato anche da Carlos Osorio, all'udienza del 20/05/2016, che illustrando il documento 'Relazione sui ricercati dell'OPR 33', un elenco di circa 64 militanti, ha riferito che lo stesso ricomprendeva molti dei nomi di persone che

erano scomparse, sia a luglio, che a settembre del 1976; nell'elenco erano ricompresi sia Maria Emilia Islas Gatti de Zaffaroni sia suo marito Jorge Zaffaroni.

Il teste, inoltre, facendo riferimento al documento contrassegnato dal n. 601 del 28 settembre del '76, chiariva che si trattava di un documento del Battaglione 601 (argentino) il quale recitava: "obiettivo primario Jorge Zaffaroni e obiettivo secondario Maria Emilia Islas de Zaffaroni", nel documento era indicata anche la data più in basso, data '27 settembre 1976' e la dicitura 'consegnati a OCOA' (Organismo Coordinatore delle Operazioni Antisovversive dell'Uruguay).

Un ex militare argentino, Andrés Francisco Valdez, in una testimonianza resa davanti alla Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, ha dichiarato di aver interrogato Gatti per conto di Anibal Gordon nel centro Automotores Orletti (dichiarazione davanti alla CONADEP, Buenos Aires, 6 giugno 1984, Rogatoria Spagna, acquisita agli atti del processo).

Il capo D1 della rubrica ha come oggetto l'omicidio di Garcia de Dossetti, Dossetti, D'Elia, Casco de D'Elia, Borelli, Gambaro.

Gli imputati, assolti in primo grado, sono: Jorge Nestor Troccoli Fernandez, Juan Carlos Larcebeau Aguirregaray ('Sebastian' o 'El Frances') e Ricardo Chavez Dominguez, uruguayano, capo delle operazioni speciali del FUSNA, per il quale il P.M. e il P.G. non hanno proposto appello ma solamente le parti civili Carlos Rodolfo D'Elia, Maria Graciela Borelli Cattaneo, Raoul Mario Gambaro, Julio Alberto Gambaro, Silvia Elvira Ostiante e Frente Amplio, ai fini civili.

Va subito precisato che, per l'imputato Chavez Dominguez questa Corte conferma la pronuncia di assoluzione di primo grado in ragione dell'apparato probatorio acquisito all'udienza del 17.06.2016: attestazione della permanenza dell'imputato, al FUSNA, dal 15 dicembre 1975 al 18 febbraio 1977 (data in cui venne designato, quale ufficiale aggiunto al Dipartimento di oceanografia), proveniente dalla Direzione de Recursos Humanos del La Armada di Montevideo; ordine disciplinare n.22/632, Montevideo, 3 gennaio 1977 con il quale venne disposto l'arresto semplice, nell'Unità, di Chavez Dominguez a causa di "Mancanza di collaborazione col Mandante", per ordine del Secondo Comandante del Corpo di Fucilieri Navali; missiva del Capo della Prima divisione dello Stato Maggiore generale dell'Armata indirizzata al Capo di Stato Maggiore, il 3 marzo 1983, a Montevideo, nel quale si attesta la cessazione del Servizio di Chavez con la notazione che "non ha raggiunto le condizioni per la promozione non ha provato idoneità di condotta e capacità militare nel grado"; attestazione di Julio Marenales

Saenz, dirigente del Movimento di Liberazione Nazionale Tupamaros che Chavez non ha mai partecipato all'area 'repressiva' e che soltanto ha compiuto nell'Armata funzioni amministrative nell'area di servizi, funzioni tecnico professionali come marinaio e aviatore navale e che risaltava principalmente nell'area scientifica come oceanografo: relazione cronologica di servizio, nella quale, si rilevano ripetuti ordini disciplinari (arresto semplice) a partire dal 1975 fino al 1977, data in cui venne spostato al dipartimento di oceanografia.

Il solo Troccoli, inoltre, è imputato, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della Convenzione per l'estradizione dei delinquenti, sottoscritta tra l'Italia e l'Uruguay, a Roma, il 14 aprile 1879 (Ordine di esecuzione con R.D. 14 agosto 1881, n. 391, in G.U. 27 settembre 1881, n. 225, entrata in vigore il 17 aprile 1881) come da Rogatoria Prot. 01/09 (Note 7/09 e 8/09 della Repubblica Orientale dell'Uruguay del 13.01.2019), anche per il sequestro e la morte di venti cittadini uruguayani, avvenuto tra il 21 dicembre 1977 e il 3 gennaio 1978, in maggioranza militanti del GAU, tutti desaparecidos: Alberto Corchs Lavina e sua moglie Elena Paulina Lerena Costa, Alfredo Fernando Bosco Munoz, Guillermo Manuel Sobrino Berardi, Gustavo Alejandro Goycochea Camacho e sua moglie Graciela Noemi Basualdo Noguera, Maria Antonia Castro Hurga de Martinez e suo marito José Mario Martinez Suarez, Aida Celia Sanz Fernandez e sua madre Elsa Haidee Fernandez Lanzani in Sanz, Atavilas Castillo Lima, Miguel Angel Rio Casas, Eduardo Gallo Castro, Gustavo Raul Arce Viera, Juvelino Andres Carneiro Fontuoura Gularte, e sua moglie Carolina Barrientos Sagatibelza, Carlos Federigo Cabezudos Perez, Maria Asuncion Artigas Nilo de Moyano e suo marito Alfredo Moyano Santander, Cefica Elida Gomez Rosano.

L'istruttoria dibattimentale condotta dal giudice di primo grado ha consentito di accertare che: il 21 dicembre 1977 venivano sequestrati nella loro abitazione, a Buenos Aires, Ileana Sara Maria Garcia de Dossetti e suo marito Edmundo Sabino Dossetti Techeira.
Date di morte sconosciute.

Il 22 dicembre 1977 venivano sequestrati, a Buenos Aires, Yolanda Iris Casco Ghelpi de D'Elia e suo marito Julio Cesar D'Elia Pallares. Yolanda veniva uccisa il 16.5.1978.

Sconosciuta la data di morte del marito.

Il 22 dicembre 1977 veniva sequestrato nella sua abitazione di Buenos Aires, Raul Edgardo Borelli Cattaneo.

Data di morte sconosciuta.

Il 27 dicembre 1977 veniva sequestrato all'ingresso della fabbrica nella quale lavorava, a Buenos Aires, Raul Gambaro Nunez.

Data di morte sconosciuta.

I casi dei predetti si inquadrano in una vasta campagna di repressione contro i militanti del GAU-Grupos de Accion Unificadora uruguayano.

Tutti i predetti venivano internati in vari centri clandestini di detenzione e tortura (COT 1 Martinez, Pozo de Banfield - dove Yolanda Iris Casco Ghelpi de D'Elia dava alla luce un neonato che le veniva sottratto - e Pozo de Quilmes, tutti nella provincia di Buenos Aires), e risultano, tutt'ora, desaparecidos.

Le vicende relative ai desaparecidos italiani sono state ricostruite grazie ai documenti e alle deposizioni di Carlos D'Elia, figlio di Julio D'Elia Pallares e di Yolanda Iris Casco Ghelpi de D'Elia, Graciela Borelli, Silvia Ostiante e Raul Salamano.

La Comision para la Paz uruguayana, nella propria relazione finale, ha inserito il caso di Yolanda Iris Casco nel novero dei casi accertati, affermando che "fu presa in avanzato stato di gravidanza il 22 dicembre 1977, assieme a suo marito Julio César D'Elia Pallares, anch'egli scomparso, nel proprio domicilio (...) da forze repressive che agirono nell'ambito di un procedimento non ufficiale o non riconosciuto come tale. Fu detenuta nei centri clandestini di detenzione di Quilmes e Banfield. Potrebbe essere stata detenuta anche nel Centro di Operazioni Tattiche n.1 (COT1 Martinez). In Banfield diede alla luce un maschio nei primi giorni del mese di gennaio del 1978, che le fu immediatamente sottratto. Fu probabilmente 'trasferita' - reclusa: uccisa - con destinazione finale sconosciuta, assieme ad altri uruguayani, il 16 maggio del 1978".

In un rapporto allo scopo redatto dopo la dittatura, la Marina militare spiega di aver rintracciato nei propri archivi un fascicolo intitolato "Operazione antisovversiva GAU" (Operativo contrasubversivo GAU) e recante l'intestazione "P.P. - B. III", che la Marina ritiene essere un organismo di polizia argentino (effettivamente, tutto fa ritenere che la sigla "P.P. - B." debba essere sciolta come Policia de la Provincia de Buenos Aires).

Tale fascicolo, si apprende dalla relazione della Marina, documenta i primi episodi della retata contro i GAU in Argentina.

Ancor più importante, ai fini del presente procedimento, è il fatto che la Marina urugusiana abbia rintracciato nei propri archivi i verbali degli interrogatori in Argentina di Julio César D'Elia Pallares e Raul Edgardo Borelli Caltaneo oltre a quelli di Alberto Corchs Lavina, Guillermo Manuel Sobrino Berardi e Alfredo Moyano Santander, tutti scomparsi a Buenos Aires nel corso della retata contro i GAU del dicembre del 1977.



Al pozo de Quilmes, hanno concordemente riferito i testi, gli interrogatori dei detenuti uruguaiani erano condotti da ufficiali uruguaiani dell'OCOA e vertevano sull'attività svolta in Uruguay.

Fra i militari uruguaiani che effettuavano gli interrogatori, i detenuti avevano riconosciuto un ufficiale di marina.

La CONADEP è giunta alla conclusione che tanto gli argomenti degli interrogatori quanto i metodi di tortura tradivano la presenza di ufficiali OCOA anche al Pozo di Quilmes.

All'inizio di maggio, il gruppo di detenuti uruguaiani sequestrati a fine dicembre fu nuovamente tradotto al Pozo de Banfield; da tale centro di detenzione, il 16 maggio 1978, il gruppo di detenuti comprendente Edmundo Sabino Dossetti Techeira e Yolanda Iris Casco Ghelpi de d'Elia, fu 'trasferito', scomparendo per sempre.

In questa occasione, si salvarono dal 'trasferimento' due donne uruguaiane, Maria Artigas de Moyano, perché incinta, e Ileana Garcia Ramos de Dossetti, perché ritenuta incinta.

Hanno riferito in merito agli episodi sopra indicati: Graciela Borelli, Edgardo Pampin, Daois Gerardo Uriarte Araudio.

E' stata inoltre rinvenuta la scheda personale di Borelli, nella relazione consegnata nel 2005 dalla marina uruguaiana, da cui risulta che era controllato dal FUSNA già negli anni precedenti al sequestro.

Sulla scomparsa di Raul Gambaro hanno deposto la moglie Silvia Ostiante e i due figli, Raul e Julio Gambaro.

La Commissione per la pace riguardo al caso di Gambaro ha accertato che fu "arrestato il 27 dicembre 1977, intorno alle ore 17,00 assieme a Gustavo Arce Viera, anch'egli scomparso all'ingresso della fabbrica dove lavorava quest'ultimo, sita in calle Mendez de Andes 1931, da forze repressive che operavano nell'ambito di un procedimento non ufficiale, non riconosciuto come tale.

La scomparsa di Miguel Angel Rio Casas e di Alfredo Moyano Santander, cittadini uruguaiani, avvenne, rispettivamente, il 24 dicembre 1977 ed il 30 dicembre 1977 in Argentina, nell'ambito di una ondata repressiva condotta dalla fine del 1977 fino ai primi giorni del 1978, volta all'eliminazione di tutte le persone anche solo sospettate di essere oppositori politici della giunta militare argentina e/o uruguaiana, quali i militanti nei GAU (Grupos de Accion Unificadora), nel PCR (Partido Comunista Revolucionario), nel UIC (Union de Juventudes Comunistas), e nei MLN -T (Movimiento de Liberacion Nacional Tupamaros) o di avere con i militanti anche solo meri rapporti di parentela, amicizia, o frequentazione.

La vicenda Rio Casas è stata ricostruita dalla teste Marta Alicia Ensenat (compagna della vittima), che ha detto: "I militari uruguaiani erano già inseriti all'interno del Paese da tempo perché lavoravano congiuntamente con i militari

argentini. I militari uruguaiani si occupavano dei prigionieri uruguaiani, mentre gli argentini semplicemente mettevano a disposizione degli altri le infrastrutture, ovvero i mezzi, i veicoli, i luoghi, i centri clandestini di detenzione a cui poi venivano portati i detenuti, chiamati i "pozos".

La teste ha anche riferito sulla scomparsa di Aida Sanz, che era incinta e della madre, Elsa Sanz.

Tuttora si tratta di persone desaparecide.

Grazie alle dichiarazioni del teste Llarzen si è appreso che la Sanz Aida venne portata al Pozo de Quilmes.

Altre fonti sono: Maria Teresa Serantes Lede, Washington Rodriguez, Mirtha Gulianze, Pubblico Ministero in Uruguay, Angel Galiero, Adriana Chamorro, Luis Guglielmo Taub e alcuni marinai che hanno riferito che sul fiume Uruguay, tra le coste di Uruguay ed Argentina, vi furono, nelle notti tra il dicembre 1977 ed il gennaio 1978, dei trasferimenti di "persone che apparentemente sembravano prigionieri che arrivavano dall'Argentina, uno dei quali sembrava essere ferito".

La loro testimonianza coincide con l'epoca in cui ci furono i primi trasferimenti, (Rio Casas era ferito), di persone che si trovavano nel Pozo di Banfield e che poi non furono più riviste in Argentina.

La teste Rosa Barreix, arrestata nel novembre 1977 (udienza 20 ottobre 2015), ha riferito che Troccoli, tra la fine del 1977 ed il gennaio del 1978, gli diede una lista di persone e le disse: 'sono caduti a Buenos Aires', tra essi vi erano Alberto Corchs e sua moglie Lerena, Julio D'Elia e sua moglie, Raul Borelli.

Quanto ad Alfredo Moyano, la sua vicenda si colloca nell'ambito della stessa operazione repressiva.

All'udienza del 26 novembre 2015 è stata ascoltata la teste, parte civile, Maria Victoria Moyano Artigas: sua madre, Maria Asuncion Artigas Nilo de Moyano fu arrestata il giorno 30 dicembre del 1977, di mattina, presso il suo domicilio, da forze repressive che agirono nella cornice di un'operazione non ufficiale e non riconosciuta come tale. Fu arrestata insieme a suo marito, Alfredo Moyano, di nazionalità argentina. Fu tenuta incarcerata nei centri clandestini di detenzione Quilmes e Banfield.

A Banfield dette alla luce una bambina, il 25 agosto del 1978, la quale le fu sottratta dopo poche ore dalla nascita.

Fu probabilmente 'trasferita' con destinazione finale sconosciuta, il 12 ottobre 1978".

La Commissione per la Pace ha ritenuto confermata la denuncia sulla sparizione forzata della cittadina uruguaiana Maria Asuncion Artigas Nilo de Moyano, documento d'identità 1.281.383 e di suo marito Alfredo Moyano

Hanno deposto sulla vicenda anche Norma Esther Leanza, Diego Barrada, argentino, Eduardo Corro, argentino, arrestato nel febbraio 1978 con la moglie, in Buenos Aires, sottoposto ad interrogatorio e torturato presso la Brigata San Justo sino al 23 marzo 1978, e quindi trasferito al Pozo de Banfield; Adriana Chamorro, moglie del Corro e con lui arrestata in Argentina e trasferita al Pozo de Banfield nel marzo 1978.

Così ha riferito quest'ultima teste: "la persona che stava nella cella dietro era Maria Asuncion Artigas de Moyano, io in quel momento non la potevo vedere, ma poco tempo dopo mi spostarono a un'altra cella e iniziamo a condividere la cella insieme, io sono stata insieme a lei nella stessa cella dalla fine del mese di giugno, al 12 di ottobre..... Maria Victoria mi raccontò che c'erano 21 uruguaiani compreso lei, all'interno del pozo de Banfield..... Maria Antonia Castro de Martinez, anche lei uruguaiana, nella cella accanto c'era Andrés Cameiro da Fontoura e Freddi Moyano che era il marito di Maria Artigas, nell'altra fila, nelle celle più avanti, c'erano Carolina Barriento, Yolanda Casco, che aveva avuto un figlio, nato lì al pozo de Banfield, c'era Ileana Garcia de Dossetti che era la moglie di Edmundo Dossetti, anche lui ristretto nel pozo di Banfield e c'era anche, Aida Sanz che anche lei aveva avuto una bambina, all'interno del pozo de Banfield, nata all'incirca il 30/31 di dicembre ... si trovavano anche Elsa Fernandez de Sanz, che era la mamma di Aida Sanz e loro condividevano la stessa cella insieme, c'era Mario Martinez che era il marito di Maria Antonia Castro de Martinez; c'erano altre tre persone, di cui però so soltanto il nome: Elena, Graciela e Celica".

Precisava la teste: "Le persone con cui ho potuto parlare, soprattutto parlare attraverso la parete, erano Maria Artigas, Antonia, Alfredo Moyano. Li torturavano dei militari o dei membri della polizia uruguaiani, che erano sotto il comando di una certa persona, che si faceva chiamare di soprannome 'Saracho' o 'El Zorro', che in realtà era Gabacho (rectius: Gavazzo)..... Gabacho (rectius: Gavazzo), era anche un personaggio sinistro, inquietante per gli uruguaiani, era uno molto fine, molto abile ... nel mese di giugno, più o meno a metà del mese di giugno, arriva al pozo de Banfield la coppia Logares, loro stanno quindici giorni lì, ci riferiscono di essere stati stretti in Uruguay, sequestrati in Uruguay poi di essere stati portati su un veicolo aereo, in Argentina e portati alla brigada San Justo, vengono torturati e portati al Pozo de Banfield..... abbiamo scoperto di Gavazzo, che aveva come soprannome 'Saracho' o 'el Zorro'; Gavazzo era importante, perché suscitava una gran paura, perché era selvaggio e per di più era anche un capo".

La scomparsa di Celica Elida Gomez Rosano, cittadina uruguayana, avvenne in data 03/01/1978 in Argentina, nell'ambito della più volte citata ondata repressiva del periodo risalente alla fine del '77, sino ai primi giorni del '78, volta all'eliminazione di tutte le persone anche solo sospettate di essere oppositori politici della giunta militare argentina e/o uruguaiana, quali i militanti nel GAU (Grupos de Accion Unificadora), nel PCR (Partido Comunista Revolucionario) nei UJC (Union de Juventudes Comunistas), o nel MLN-T (Movimiento de Liberacion Nacional Tupamaros) o di avere con i militanti anche solo meri rapporti di parentela, amicizia, o frequentazione.

Sono stati sentiti Nestor Julio Gomez Rosano, fratello di Celica Gomez e Angel Galiero.



La serie di sequestri terminò il 3 gennaio 1978 con quello di Celica Gomez.

capo G2, omicidi Luis Faustino Stamponi Corinaldesi e sua madre Mafalda Corinaldesi de Stamponi; imputato Juan Carlos Blanco.

L'episodio si inquadra nella campagna di repressione contro l'ELN (Ejercito de Liberacion Nacional), organizzazione guerrigliera dell'opposizione boliviana, braccio armato del PRT-B (Partido Revolucionario de los Trabajadores de Bolivia) e contro la JCR (Junta Coordinadora Revolucionaria).

Luis Faustino Stamponi Corinaldesi, italo-argentino, militante dell'ELN, fu sequestrato il 28 settembre del 1976 nella sua abitazione a Oruro in provincia di Bustillos (Dipartimento di Potosi) in Bolivia in quanto sospettato di preparare un'insurrezione di minatori a Cochabamba; venne trasferito e interrogato sotto tortura a Huanuni, a Oruro e a Achocaya, per essere, infine, trasferito il 15 ottobre del 1976 in Argentina, al posto di frontiera di Villazon, mediante consegna alle autorità argentine, e infine ucciso, in epoca prossima al 15 ottobre 1976, risulta desaparecido.

Sua madre, Mafalda Corinaldesi, venne sequestrata il 19 novembre del 1976 presso l'Hotel Esmeralda, a Buenos Aires, dove si era recata dalla Bolivia, perché le autorità boliviane le avevano comunicato che suo figlio era stato consegnato alle autorità argentine.

Sul punto sono stati escussi la consulente del PM, Federica Martellini, storica, esperta di storia dell'America Latina, sentita all'udienza del 25/9/2015.

La teste ha avuto modo di analizzare un amplissimo 'corpus' di documenti, quali quelli declassificati dal Dipartimento di Stato Americano, relativi al Cile, all'Argentina e agli altri paesi del Cono Sud e ha ricostruito documentalmente l'intera vicenda che può essere così sinteticamente riassunta: a seguito del golpe militare del 1971 in Bolivia guidato da Banzer, il presidente deposto, Juan José Torres, si rifugiò in un primo momento in Cile e poi, dopo il '73, a Buenos Aires, essendosi verificato anche in Cile un golpe militare; a Buenos Aires fondò una coalizione, chiamata ALIN, Alianza de Izquierda Revolucionaria, e al contempo, collaborò segretamente con l'ELN, un movimento di opposizione armato. A metà del 1975 Ruben Sanchez Valdivia, consigliere politico di Torres e militare, rientrò da Buenos Aires in Bolivia, e con lui Luis Stamponi, che era un cittadino argentino, militante dell'ERP, organizzazione armata pure di opposizione argentina di



ispirazione marxista, ed Enrique Lucas Lopez, cittadino uruguayano, militante nel MLN Tupamaros.

La finalità di questo ritorno in Bolivia era quello di riorganizzare l'ELN, che era il braccio armato del PRT boliviano.

La teste ha fornito uno specifico inquadramento storico volto a dimostrare l'operatività delle forze di sicurezza straniere dei paesi limitrofi a Buenos Aires e ha fornito, tra gli altri, alcuni telegrammi dell'ambasciatore americano a La Paz al Dipartimento di Stato che riportano l'uccisione di due militanti dell'ELN, fra cui 'Ghille,' alias Alberto Virosta e Pedro Sivetti: "le forze di sicurezza hanno sequestrato inoltre un camion, armi e munizioni, documenti e materiali da stampa, il comunicato -del ministro dell'interno boliviano Pereda- che proseguono le ricerche per scoprire dove si trovi Stamponi e altri elementi del gruppo".

La teste ha confermato altresì che il 28 settembre avvenne l'arresto di Luis Stamponi e di Maria Victoria Fernandez a Jujuy.

L'arresto era stato eseguito da agenti del DOP (Dipartimento di Ordine Politico) di Oruro.

Secondo la testimonianza di Victoria Fernandez, lei e Stamponi erano stati detenuti prima presso il DOP di Oruro, poi al centro di detenzione di Achocalla, e infine presso il DOP di La Paz.

Il 15/10/76 Stamponi fu trasferito in Argentina, insieme ad un altro cittadino argentino, Oscar Hugo Gonzales de La Vega e il trasferimento avvenne presso lo stesso posto di frontiera dove erano stati trasferiti anche Graciela Artes e Fernando Villa Isoia.

Il trasferimento, come riferito dalla teste Martellini, risulta anche dal testo di un radiogramma ed è stato riconosciuto anche dalla commissione nazionale di investigazione sui desaparecidos boliviana.

Il testo di questo radiogramma è stato trascritto dalla ex moglie di Stamponi: "in data odierna alle ore 16:00, in ottemperanza ad ordini superiori è stato espulso il suddito argentino Luis Faustino Stamponi Corinaldesi in quanto elemento indesiderabile che si intrometteva nella politica interna del Paese".

Hanno riferito sul caso Maria del Pilar Nores Montedonico, militante del PVP (Partito per la Vittoria del Popolo); Nila Heredia Miranda, parte civile e moglie di Luis Stamponi (ex ministro della salute nel governo di Evo Morales, vice rettore dell'università San Andres in Bolivia, docente universitario nonché presidente dell'associazione ASOFAMD, associazione dei familiari dei detenuti desaparecidos e martiri per la liberazione nazionale della Bolivia), che ha narrato del proprio arresto, nell'aprile del 1976, a Cochabamba e delle torture subite nel corso degli interrogatori da parte di persone di nazionalità argentina e boliviana, specificando che gli interrogatori erano finalizzati ad avere informazioni su altri militanti e in particolare su Stamponi; Juan Edmir Espinoza

49


Cortez, militante come Stamponi, esiliato in Perù nel 1973; Gustavo Rodriguez Ostría, (udienza 2/7/2015), docente universitario, storico, professore accademico all'università pubblica maggiore San Simon, in Bolivia, attuale ambasciatore della repubblica boliviana in Perù.

Enriqueta Stamponi, cugina della vittima, alla medesima udienza del 2/7/2015, ha narrato la storia di Mafalda Corinaldesi, madre di Stamponi, confermando che ella si recò in Bolivia, il 13/11/1976, alla ricerca del figlio scomparso; nel suo viaggio di ritorno in Argentina fu prelevata a Buenos Aires dall'hotel Esmeralda in cui soggiornava e sequestrata la notte del 19/11/1976 da tre persone che dissero di appartenere alla polizia federale argentina.

Da quel giorno Mafalda Corinaldesi risulta desaparecida.

Juan Edmir Espinoza Cortez, militante come Stamponi, esiliato in Perù nel 1973, fu arrestato nel luglio del 1976, poco prima di Stamponi e trasferito dopo due mesi di torture presso: "i locali della polizia politica boliviana, il DOP, che perseguitava tutti gli oppositori politici. Da questa cella che aveva una piccola finestra in cima, fui in grado di vedere, nella prima quindicina di ottobre, che Luis Stamponi veniva portato e fatto entrare in una cella che stava di fronte alla mia e accanto alle latrine molto, molto piccola; queste due persone dall'aspetto fisico, dai vestiti che avevano e dalla forma di parlare, dall'accento, o erano argentini o erano uruguaiani; in quel momento ammanettano nuovamente Stamponi e lo portano via".

Gustavo Rodriguez Ostría (udienza 2/7/2015), docente universitario, storico, professore accademico all'università pubblica maggiore San Simon, in Bolivia, attuale ambasciatore della repubblica boliviana in Perù, che, nel suo lavoro di storico, si è occupato di ricostruire la vicenda di Luis Stamponi e della madre Mafalda Corinaldesi, riferiva che:

".....a Automotores Oretti si concentrarono le politiche repressive e di detenzione di prigionieri e prigioniere relative al Plan Condor ... diverse altre persone dalla Bolivia, furono portate lì, oltre Stamponi..... Oretti era in questo senso una prigione internazionale, era specificamente per tutti quei militanti detenuti, donne e uomini, che facevano parte di una qualche organizzazione politica di quelle che erano soggette all'operazione Condor, quindi dentro lo schema repressivo del Plan Condor erano portati a Oretti..... Oretti viene costituita nel 1976, che è il periodo di maggiore repressione contro quei movimenti che facevano parte della giunta di coordinamento rivoluzionario contro quelle organizzazioni che si stavano muovendo politicamente in un paese diverso dal proprio, sembra che il centro delle sue attività fosse a metà del 1976. Il fulcro, il momento culminante, il momento più attivo è nella parte centrale del 1976, che è quando vennero presi i membri del PVP uruguayano, Stamponi, e di altri movimenti di questo genere. Oretti viene chiuso all'inizio del novembre 1976, perché due prigionieri, un uomo e una donna, erano riusciti a scappare dalla prigione, e quindi la polizia politica, il governo argentino si spaventarono, furono spaventati dalle possibili ripercussioni di questo evento a livello mediatico, giornalistico, chiusero il centro di detenzione, che non era un carcere legale, ma un centro di detenzione clandestino. I ricercatori argentini, ma anche le testimonianze dimostrano che i prigionieri furono portati poi dopo in Uruguay e lì le loro tracce si perdono".

Per questo reato è imputato Juan Carlos Blanco.

Capo 12, omicidi: Horacio Domingo Campiglia Pedamonti e Lorenzo Ismael Vinas Gigli.

Imputati: Luis Arce Gomez; Francisco Morales Bermudez, German Ruiz Figueroa, Martin Martinez Garay.

I casi indicati vanno inquadrati nella campagna di repressione contro montoneros e peronisti argentini.

Campiglia Pedamonti, argentino, fu sequestrato a Rio de Janeiro il 12 marzo 1980.

Vinas Gigli, argentino, fu sequestrato al posto di frontiera di Pasos de los Libres (Corrientes) in Argentina (al confine con il Brasile) il 26 giugno 1980; risultano entrambi desaparecidos.

Horacio Domingo Campiglia Pedamonti, nome di battaglia 'Petrus', era una delle figure di maggior rilievo della organizzazione dei montoneros argentini; era il responsabile delle comunicazioni, delle truppe speciali di fanteria e di agitazione dei montoneros e, per tale motivo, viveva in clandestinità.

In data 12 marzo 1980 era stato sequestrato, all'aeroporto di Rio de Janeiro, insieme a Monica Susana Pinus de Binstock mentre viaggiavano, sotto falso nome, per rientrare in Argentina nell'ambito della c.d. 'controffensiva montonera'.

Entrambi viaggiavano su un aereo partito da Panama, che aveva fatto scalo a Caracas, per poi giungere a Rio de Janeiro dove venivano arrestati dai militari argentini in collaborazione con i militari brasiliani.


Lo stesso veniva trasferito in Argentina, nel noto luogo di detenzione denominato Campo de Mayo, e, da quel momento, era *desaparecido*.

I fatti oggetto d'imputazione si inseriscono in un contesto storico in cui i paesi del Cono Sud posero in essere delle operazioni contro i montoneros, in particolare due grandi serie di operazioni:

- una prima serie iniziata nel '77, in previsione dei mondiali di calcio che ci sarebbero stati in Argentina nel '78, motivate dalla preoccupazione da parte del governo argentino, che ci fossero iniziative terroristiche atte a disturbare lo svolgimento delle competizioni e per questo vennero poste in essere numerose azioni per prevenire la possibilità del rientro in patria di montoneros che erano andati in esilio;

- la seconda serie va collocata negli anni '79-'80, durante la c.d. 'controffensiva dei Montoneros': in tale frangente vi fu l'ordine della direzione del movimento di far rientrare in Argentina i montoneros che erano in esilio, e in questo periodo, furono in maniera sistematica sequestrati e uccisi tutti quelli che tentavano il rientro, tra cui Horacio Campiglia.

Nell'istruttoria dibattimentale vi è stata una puntuale ricostruzione del sequestro avendo a disposizione, oltre alle testimonianze della figlia



Maria Campiglia e della montonera Silvia Tolchinsky, numerosi documenti, quali articoli di giornale e documenti declassificati, acquisiti agli atti.

La Dott.ssa Barrera ha inoltre, richiamato un rapporto della centrale di riunione del servizio di informazioni dell'esercito argentino, intitolato: 'Catture prodotte in procedimenti delle forze legali, dal primo gennaio all'8 maggio 1980', rapporto datato 9 maggio '80, elenco dei catturati, sotto pseudonimo, alla data del 12 marzo, 'Petrus', della direzione tattica e 'Lucia', membro della TEL, 'Petrus' era lo pseudonimo di Campiglia mentre 'Lucia' era lo pseudonimo della Pinus; ".....per comprendere il senso del contesto repressivo, in cui avviene tutto ciò, va considerato un telegramma dell'ambasciata statunitense a Buenos Aires al Segretario di Stato, datato 14 maggio 1980, in cui si riferisce, in generale, delle politiche repressive del governo argentino e si specifica che mentre per altri gruppi si sta seguendo diverso tipo di linea repressiva, ".....i militanti montoneros, che sono membri delle cosiddette Truppe Speciali di Fanteria e Truppe Speciali di Agitazione, saranno trattati come in precedenza, la loro sorte sarà la tortura e l'esecuzione sommaria".

Vinas, nato nel 1950, era studente universitario di scienze sociali e militava in Argentina nella gioventù peronista, era stato già detenuto a Villa Devoto, poi rilasciato nel 1980; decise di ripartire a Rio di Janeiro perché nel 1980 era già in atto il golpe argentino.

Il giorno 26/6/1980 Vinas scomparve in viaggio, assieme a un sacerdote che si stava recando a Porto Alegre in vista di un incontro con il Pontefice; viaggiavano su due diversi pullman, ma alla frontiera vennero arrestati entrambi, lo stesso giorno della partenza.

Per un breve periodo furono internati in un luogo di detenzione vicino alla frontiera, al Paso de los Libres.

Vinas venne riportato in Argentina.

Silvia Noemi Tolchinsky, sentita in videoconferenza all'udienza del 15/9/2016, ha confermato di avere incontrato Vinas in un luogo di detenzione in Argentina situato vicino a Campo de Mayo.

Dopo quell'incontro si persero le tracce di Vinas.

capo L1, omicidio: Juan Montiglio Murua

Imputato: Rafael Valderrama Ahumada, addetto agli interrogatori e alle torture presso la caserma Tacna.

Questo episodio si inquadra nella prima fase del colpo di stato in Cile durante gli avvenimenti collegati all'assalto alla Moneda (la residenza presidenziale di Salvador Allende, 11 settembre 1973).

Juan José Montiglio Murua era nato il 24/6/1949 a Santiago del Cile, era cittadino italiano ed aveva sposato Rina Ivonne Belvederessi Munoz. Militante nel Partito socialista, l'11 settembre 1973 si trovava con il presidente Allende all'interno della Moneda perché faceva parte della guardia presidenziale (GAP) e stava, quindi, svolgendo il suo compito di tutela del presidente. Si trattava di un servizio politico

volontario, non corrispondente a nessuna struttura, che aveva compiti non solo di tutela della persona del presidente, ma anche di sorveglianza e di sicurezza dei locali e delle residenze da questo frequentati. I membri del GAP venivano conosciuti attraverso i nomi di battaglia che essi stessi si sceglievano; Montiglio si chiamava 'Anibal'. Iniziò l'assalto alla Moneda, il presidente Allende esonerò tutte le persone che erano accanto a lui dalle loro responsabilità di tutela della sua persona e le rese libere di allontanarsi; tutti restarono al proprio posto, Montiglio, quindi, non fuggì e quando le truppe golpiste fecero irruzione nei locali della Moneda venne trovato insieme agli altri superstiti del GAP e venne catturato.

Nel primo pomeriggio dell'11 settembre, insieme alle altre persone arrestate alla Moneda, Montiglio venne prima portato in via Morandé e poi, a bordo di due veicoli militari, tradotto nella caserma del Reggimento Tacna, dove successivamente venne fucilato.

Ne hanno riferito Julio Soto Cespedes e Juan Bautista Osses Beltran, il figlio di Montiglio, Patricio Alejandro, Rina Belvederessi Munoz, vedova di Montiglio, Luis Mario Henriquez Seguel, il vice ispettore Douglas Eloy Gallegos Todd (le cui dichiarazioni sono state acquisite e lette all'udienza del 16/4/2015 per sopravvenuta morte del teste), Juan Angel Seoane Miranda (le cui dichiarazioni sono state pure lette e acquisite alla medesima udienza per l'assoluta impossibilità a comparire del teste) e il caporale Luis Arturo Venegas Venegas, in servizio al reggimento Tacna, (vedi verbale di dichiarazioni acquisite e lette all'udienza del 16/4/2015 per sopravvenuta morte del teste) che presso il predetto reggimento vide numerosi prigionieri buttati in terra con le mani legate ed interrogati in modo violento.

La caserma del reggimento Tacna era comandata dal colonnello Luis Joaquin Ramirez Pineda. Questi il 12 settembre riceveva la visita di alti ufficiali, tra i quali lo stesso Pinochet il quale ordinò che i membri del GAP dovevano essere tutti fucilati.

I membri del GAP furono tutti portati a Peidehue, mentre gli altri funzionari dopo essere stati interrogati furono liberati.

Il caporale Luis Arturo Venegas Venegas dichiarò inoltre che il 13 settembre vide un camion militare dove gli ufficiali del Tacna gettavano i membri del GAP legati mani e piedi. Al comando vi era il capitano Rafael Valderrama Ahumada.

Neila dichiarazione rilasciata all'ufficio del PM il 27/06/2000 e di cui si è data lettura all'udienza del 16/4/2015, Juan Seoane Miranda riferiva di esser stato nel 1973 ispettore capo della sezione della presidenza della repubblica e di aver vissuto nei giorni immediatamente successivi al

golpe militare in Cile la detenzione presso il reggimento militare Tacna di Santiago.

Liberato per l'intervento dei suoi superiori, il giorno 14 settembre 1973, seppe da un giovane soldato che il gruppo di militanti del GAP che aveva visto portate via su un camion da parte dei militari, fu trasferito nella caserma di Peldahue "dove fu fatta loro scavare una fossa nella quale furono fucilati".

Seoane, che ben conosceva la vittima per la frequentazione all'interno del palazzo presidenziale, affermava riguardo ai giorni in cui fu presente al reggimento Tacna: "ho visto Montiglio presso il reggimento Tacna e l'ho visto sempre insieme agli altri". Riteneva che anche lui fosse stato caricato nel camion che portò il gruppo di 25 membri del GAP a Peldahue, poiché non lo vide più al Tacna e dopo quel trasferimento non vide più nemmeno gli altri.

Capo M1, omicidio Venturelli.

Imputati: Hernan Jeronimo Ramirez Ramirez; Manuel Vasquez Chauhan; Orlando Moreno Vasquez; Daniel Aguirre Mora; Carlos Luco Astroza.


Anche questo caso si colloca nell'immediatezza del colpo di stato in Cile.

Omar Roberto Venturelli Leonelli aveva 31 anni al momento dell'arresto, era un ex sacerdote, aveva sposato Fresia Margarita Cea Villalobos dalla quale aveva avuto una figlia, Maria Paz Venturelli Cea "Pacita". Era professore del Dipartimento di pedagogia dell'Università Cattolica, sede di Temuco, membro del gruppo Cristiani per il Socialismo, movimento della sinistra, era un leader nazionale del MIR, movimento di opposizione rivoluzionaria, come tale particolarmente in viso al regime militare golpista.

L'11 settembre 1973, dopo il colpo di stato e la morte di Allende, il Venturelli, per la sua appartenenza e militanza nella sinistra, venne ricercato dalla polizia a seguito di un bando emanato dall'intendente della regione e dalla giunta militare nella provincia di Temuco con il quale si intimava a numerosi soggetti di presentarsi presso le autorità competenti pena l'applicazione della "legge di fuga".

Venturelli si presentò, quindi, volontariamente presso il Reggimento Tucapel nella guarnigione di Temuco il 16 settembre 1973; questo reggimento era alle dipendenze di Herman Ramirez Ramirez, rappresentante di governo dell'intera regione (la regione era divisa, infatti, in due guarnigioni, quella di Temuco e quella di Lautaro).

Presentatosi, Venturelli venne subito arrestato e tradotto nel carcere di Temuco.



In questo carcere, il 20/9/1973, Venturelli, fisicamente malandato, con ematomi sul viso, molto dimagrito e fortemente sofferente -gli internati nel carcere di Temuco venivano trasferiti durante il giorno nella caserma Tucapel dove subivano interrogatori sotto tortura- venne visto in un corridoio da un suo amico, il prof. Pablo Adolfo Berchenko Navarrete, docente di filosofia all'Università cattolica di Temuco.

Dal 25 settembre la presenza di Venturelli venne formalmente riconosciuta dalla direzione della prigione.

In questo periodo di detenzione, condivise la prigionia con Oscar Norberto Pregnan Aravena, arrestato perché impegnato nella rivendicazione dei diritti degli agricoltori nella regione di Temuco e con Victor Raúl Lautaro Calfuquir Henríquez, arrestato perché componente del MIR (Movimento di Sinistra Rivoluzionaria).

Un altro suo compagno di prigionia di Venturelli fu Victor Herman Maturana Burgos, anch'egli militante di sinistra.

Maturana ha descritto le torture subite da lui stesso, da Venturelli e dagli altri detenuti del carcere di Temuco (scariche elettriche, tortura del 'sottomarino asciutto', immersione nell'acqua fin quasi all'annegamento, e violente percosse).

Altro compagno di detenzione di Venturelli è stato Jorge Miguel Barudy Labrin, medico, che portava avanti un progetto di medicina sociale in favore delle popolazioni povere della campagna di Temuco e che era stato arrestato in quanto il suo progetto era considerato sovversivo.

Barudy ha affermato che nel carcere di Temuco i detenuti erano circa 150, di cui tre medici, e che questi ultimi, compreso lui, si prestavano nella cura dei compagni prigionieri quando questi rientravano nel carcere di Temuco dopo essere stati torturati e interrogati al reggimento Tucapel. Barudy incontrò nel carcere di Temuco Venturelli e lo trovò molto magro, in pessime condizioni fisiche, pieno di ematomi, con segni di disidratazione, conseguenze tutte dovute sicuramente a torture.

Il 4/10/1973, dopo le ore 17, Venturelli venne prelevato dal carcere di Temuco e di lui non si ebbe più alcuna notizia.

Circostanza sintomatica è, secondo l'accusa, il passaggio da Temuco, nei giorni stessi della presunta liberazione di Venturelli, della così detta 'carovana della morte', guidata dal generale Sergio Arellano Stark (uno degli organizzatori del golpe), affiancato tra gli altri dal giovane ufficiale Pedro Octavio Espinoza Bravo, successivamente approdato alla DINA.

In quei giorni, tra l'altro, alcuni prigionieri del reggimento Tucapel e della base aerea Maquehua di Temuco verranno uccisi con la falsa accusa di essere stati autori di un 'attacco ai soldati e intento di fuga'.

il 20 ottobre 1973, arrivò al carcere di Temuco un detenuto dalla base delle forze armate aeree di Maquehua, il detenuto era Carrasco

funzionario del CORA, che dichiarò Barudy che Venturelli si trovava in detta base aerea. Questa è l'ultima notizia di Omar Venturelli.

Il governo cileno, sulla base dei risultati della Commissione Rettig ha dichiarato Omar Venturelli Leonelli scomparso e ne ha dichiarato, il 7 maggio 1993, la morte presunta, come avvenuta il 22 settembre 1975.

Sulla vicenda hanno riferito i testi:

-Alarcon Seguel Luis Alberto, udienza 7.5.15, arrestato il 5 ottobre 1973, il quale ha riferito di essere stato portato, immediatamente dopo l'arresto, nella caserma generale della Polizia, nell'ufficio dei capi delle indagini della polizia investigativa e di essere stato interrogato personalmente dal Prefetto Aguirre Mora, successivamente di essere stato portato al reggimento Tucapel e di essere stato interrogato e torturato; il teste è stato membro del GAP addetto alla sicurezza del presidente Allende; gli interrogatori erano finalizzati all'acquisizione dei nomi degli appartenenti al Movimento della Sinistra Rivoluzionaria;

-Bernadita Weisser; arrestata il 26 ottobre 1973, torturata, trasferita al reggimento Tucapael di Temuco;

-Alonso Azocar (stessa udienza del 7.5.15);

-Garcia Islas Ernesto (udienza dell'8.5.15) soldato di servizio militare obbligatorio, vide Venturelli nel reggimento alla fine di settembre 1973 e lo rivide a ottobre molto magro e sofferente, gli venne riferito da un soldato che "hanno mandato via Venturelli", ciò significava che (Venturelli) era stato destinato a morte.

-Maturana Burgos Victor, militante del MIR si presentò spontaneamente su ordine, la reggimento Tucapel e venne mandato al carcere di Temuco; gli ultimi giorni di settembre vide arrivare (in carcere) Venturelli;

-Carrasco Herman Paul all'udienza dell'8/05/2015;

-Lopez Fuentes.

il teste Jorge Barudy che ha condiviso col Venturelli quegli angosciosi giorni di detenzione nel carcere di Temuco ha precisato in ordine al momento in cui Venturelli fu prelevato dal carcere: ".....si trattava della notte tra il 3 e il 4 ottobre, potevano essere più o meno le due, era il momento in cui le luci si spegnevano. Noi eravamo alzati, svegli, in piedi fino alle due del mattino, perché generalmente se qualcuno non era stato portato via prima delle due del mattino, dopo si poteva dormire, tra virgolette, sonni tranquilli. Omar Venturelli lo hanno portato via prima delle due, saranno state l'una, l'una e mezza. Arrivarono, aprirono la porta di questo hangar, dove stavano i detenuti, sempre succedeva così, accesero tutte le luci, e gridarono: 'Omar Venturelli, prendi le tue cose e vieni'. Allora, a quel punto, Omar mi ha guardato e io l'ho salutato, non potevo parlare, e se lo sono portati via".

Capo N1, omicidio Donato Avendano



imputato: Pedro Octavio Espinoza Bravo. Il 5 maggio 1976 veniva arrestato da alcuni agenti della DINA Jaime Patricio Donato Avendano, nato a Santiago del Cile nel 1934, insieme ad altri dirigenti comunisti, in una casa sita in Calle Conferencia 1587, nel settore centrale di Santiago in Cile e di egli non si ebbe più notizia.

Il predetto, cittadino italiano, si era sposato con Mariana Hilda Guzman Nunez e era membro del comitato centrale del partito comunista e dirigente sindacale.

Donato Avendano divenne vittima di quello che gli agenti della DINA chiamavano 'ratonera', cioè, trappola per topi. Quest'ultima consisteva nell'occupare un immobile e costringere i suoi abitanti, che venivano trattenuti in casa in stato di arresto, a fingere una vita normale. Così facendo, poiché non si destava alcun sospetto, la casa continuava ad essere frequentata da parenti, amici e conoscenti degli abitanti stessi. Questo permetteva agli agenti, sempre presenti a turno nella casa, di arrestare tutte le persone segnalate o quantomeno sospette che si recavano nell'abitazione.

Dal 30 aprile al 6 maggio 1976 gli agenti della DINA utilizzarono, come 'ratonera', la casa di Juan Becerra Barrera e quella di sua madre Mercedes Barrera Perez.

Data e circostanze della morte di Avendano incerte. Fu detenuto nel centro di detenzione della DINA, noto come Villa Grimaldi (e denominato 'Terranova').

Sul caso di Donato Avendano venivano sentiti, all'udienza del 14/05/2015, Nelson Esteban Donato Guzman, Lorena Pizarro Sierra e Hugo Pavel Lazo.

Della politica repressiva seguita dalla DINA nei confronti del PCCh anche la relazione finale della commissione Rettig ne dava conto in modo analitico segnalando sequestri, detenzioni clandestine, torture, violazioni di diritti umani e sparizioni.

Con riferimento all'episodio di Calle Conferencia l'informe Rettig appurava che ad inizio maggio 1976 furono catturati Mario Jaime Zamorano Donoso, Onofre Jorge Munoz Poutays, Ulderico Donaire Cortez e Jaime Patricio Donato Avendano, tutti membri del Comitato Centrale del PCCh, ed Elisa Del Carmen Escobar Cepeda, dirigente di tale partito e collegamento di Mario Zamorano, in una 'ratonera' messa in piedi da agenti della DINA all'interno dell'immobile a Calle Conferencia n. 1587.

Capo 01, omicidio Maino Canales

Imputato: Pedro Octavio Espinoza Bravo. L'episodio ai danni Juan Bosco Maino Canales si colloca nell'ambito di una più vasta azione repressiva contro militanti del MAPU (Movimento di Azione Popolare Unitaria), corrente di sinistra della democrazia cristiana cilena.

Maino Canales venne arrestato il 26/5/1976, dopo l'arresto di Elizabeth Urra e di Antonio Elizondo Ormaechea e portato, come molti altri componenti del MAPU, nel centro clandestino di detenzione di Villa Grimaldi.

Tempo dopo Carlos Montes Cisterna, segretario generale del MAPU, arrestato il 30/12/1980, dalla CNI (organo di polizia segreta che era subentrato alla DINA) aveva appreso da uno dei suoi torturatori che Maino 'se nos fue' ('se ne è andato'), espressione utilizzata dagli agenti della polizia segreta per dire che un detenuto sottoposto a tortura non aveva resistito alle violenze ed era morto; lo stesso torturatore nella circostanza gli mostrò un documento scritto di pugno dal Montes e da questi consegnato a Maino Canales prima di fuggire da Santiago.

Sono state acquisite le dichiarazioni di Andrés Costantino Rekas Urra (deceduto, come da certificato di morte acquisito agli atti), dalla madre della vittima, Filma Canales Sore (anch'ella deceduta).

Rekas venne arrestato e torturato a Villa Grimaldi, dove incontrò Maino Canales e dovette riconoscerlo su richiesta dei carcerieri. Successivamente venne liberato.

Sulla vicenda sono state sentite le due sorelle di Juan Maino Canales, Margarita e Mariana, Gloria Torres Avila, fidanzata della vittima, avvocato e attiva nel Comitato di cooperazione per la pace e nel Vicariato della Chiesa cattolica a Santiago; è stato anche sentito il cugino della vittima, Pablo Adriaola Maino, al quale Juan, il giorno prima della propria scomparsa, aveva confidato di sentirsi in pericolo e di essere in procinto di recarsi ad un incontro con il segretario del MAPU.

Questi i fatti che, come già detto, non sono stati contestati da alcuna delle parti.

Vanno, adesso, esaminate le prove dichiarative e documentali raccolte, nel corso della istruttoria del giudizio di primo grado, a carico di ciascun imputato; a queste vanno aggiunte le prove documentali sopravvenute, acquisite nel presente procedimento.

Juan Carlos Blanco, all'epoca dei fatti, era Ministro delle relazioni estere della dittatura uruguaiana e, per questa sua carica membro permanente dell'organismo repressivo posto ai vertici della catena di comando, ovvero il COSENA- Consiglio di Sicurezza Nazionale- in posizione direttiva delle operazioni di illecita repressione e

soppressione degli avversari politici; quale membro della Commissione degli affari politici con ruolo di *leadership* degli apparati repressivi, aveva poteri di comando di vertice assoluto del Piano Condor anche in epoca precedente alla sua formalizzazione dell'ottobre 1975: egli era uno dei comandanti appartenenti ai civili degli apparati repressivi.

Mirtha Guianze, all'udienza del 30.10.15, ha riferito che l'imputato Juan Carlos Blanco, ministro degli esteri dal 1972 al 1976, proibiva che la stampa parlasse delle torture che avvenivano in Uruguay; istituì all'interno del Ministero degli Affari esteri la Direzione di Intelligence dello Stato (DIE) che raccoglieva informazioni sui cittadini che si trovavano all'estero e forniva tali informazioni ai servizi dei diversi Paesi; impedì ai cittadini di uscire dall'Uruguay e effettuò viaggi in Argentina; mantenne contatti con Gavazzo e Campos Hermida e si preoccupò di assicurare loro l'impunità.


Gli organismi di intelligence si riunivano periodicamente e si scambiavano informazioni; le funzioni decisionali dell'intelligence erano assegnate al SID, che faceva capo all'esercito e alla DIE che faceva capo al Ministro degli Esteri cioè a Blanco, il quale assicurava che le operazioni condotte dal SID e dalla DIE rimanessero sotto copertura e gli autori rimanessero impuniti.

Blanco aveva una doppia funzione perché all'interno del COSENA dirigeva la politica repressiva e si riuniva con il Ministero della Difesa dal quale dipendeva il SID e, dall'altra parte, come Ministro degli Esteri, aveva i suoi stessi servizi di intelligence.

Con riguardo agli imputati **Gavazzo Arab, Silveira Quesada, Ramas Pereira, Medina Blanco, Vasquez Bisio, Maurense Mata e Sande Lima**, sono state acquisite la sentenza n. 36 pronunciata in Uruguay, il 26.03.2009, dal Tribunale 19° Turno, nel processo penale primo grado, confermata nel 2010 dalla Corte di Appello e passata in giudicato con la pronuncia della Suprema Corte di Montevideo del 6 maggio 2011 (v. faldone n. 16 del fascicolo per il dibattimento) e la sentenza n. 37 del 26 marzo 2009 dal Tribunale penale di prima istanza di Montevideo, 19° Turno, confermata dalla Corte Suprema con sentenza 20 luglio 2011, n. 2294 (v. faldone n.17 del fascicolo per il dibattimento).

Gavazzo e Arab sono stati condannati per "veritatto delitti di omicidio molto specialmente aggravati, in reiterazione reale" e condannati alla pena di venticinque anni di penitenzieria, ciascuno.

I restanti imputati, sono stati condannati alle pene, rispettivamente, di 25 anni di reclusione (i primi tre imputati) e di 20 anni di reclusione (i successivi quattro imputati) per aver commesso, in concorso tra loro, 28



reati di omicidio pluriaggravato (v. fascicolo n. 17 del fascicolo per il dibattimento).

Entrambe le sentenze hanno avuto a oggetto la "sparizione" (rectius: eliminazione), tra gli altri, di Juan Pablo Recagno Ibaburu, Armando Bernardo Amone Hernandez, Maria Emilia Islas Gatti, Jorge Roberto Zaffaroni Castilla e Gerardo Francisco Gatti Antuna (le stesse vittime dell'imputazione sub lettere B1 e B2).

Secondo l'insegnamento della Cassazione (Sez. 2 - , Sentenza n. 52589 del 06/07/2018 Ud. (dep. 22/11/2018) Rv. 275517 - 01): "La sentenza definitiva resa in altro procedimento penale, acquisita ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., può essere utilizzata non soltanto in relazione al fatto storico dell'intervenuta condanna o assoluzione ma anche ai fini della prova dei fatti in essa accertati, ferma restando l'autonomia del giudice di valutarne i contenuti unitamente agli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio, in rapporto all'imputazione sulla quale è chiamato a pronunciarsi".

Nelle sentenze due sentenze indicate il giudice uruguayano di primo grado ha osservato:

-che i fatti oggetto del processo furono commessi ".....nel periodo della dittatura civico-militare, compreso tra gli anni 1973-1985" quale attuazione del Piano Condor, il cui obiettivo aveva come esito finale la morte dei c.d. "sovversivi";

-che nel 1976 avvennero due voli clandestini, uno il 24 luglio e il secondo il 5 ottobre, che trasferirono detenuti uruguayani da Buenos Aires all'Uruguay (Rapporto presentato dal Comando Generale della Forza Aerea al Presidente della Repubblica l'8 agosto 2005); il "secondo volo" era stato ordinato dal Comando Generale della Forza Aerea su richiesta del S.I.D. e coordinata dal medesimo e dall'O.C.O.A., di questo gruppo, "tutti furono assassinati dalle forze repressive".;

-che sussisteva il coordinamento e ".....l'interscambio d'informazioni tra il Corpo dei Fucilieri Navali (FUS.NA Uruguay) e la Scuola Meccanica dell'Armada (ESMA_Argentina) e tra Prefetture Navali di entrambi i Paesi" (Rapporto del Comando Generale della Marina Militare, datato 26 novembre 2005).

Nel corso del processo uruguayano lo stesso Gavazzo ammetteva di aver viaggiato regolarmente in Argentina come Ufficiale di collegamento, di essersi recato ad Automotores Orletti e di aver operato "su uruguayani, persone uruguayane residenti in Argentina".

Sempre secondo la sentenza emessa dal giudice uruguayano Gavazzo e i suoi complici avevano agito in clandestinità, con l'uso della forza e senza alcuna legittimazione di tipo giuridico. Infatti gli imputati vestivano in borghese e utilizzavano veicoli non ufficiali, incappucciavano le